

VALERIO MAROTTA
(Università di Pavia)

Una nota su D. 49.14.32 (Marcian. 14 *inst.*)
e sulla condizione giuridica degli *obsides*

ABSTRACT

This inquiry concerns D. 49.14.31 (Marcian. 4 *inst.*) and D. 49.14.32 (Marcian. 14 *inst.*), two fragments that provide insight on the legal status of hostages deported in Italy. The question is whether roman citizenship was given to some of them, through the granting of the so called *usus togae*. To answer this, we will compare D. 49.14.32 with two imperial edicts by Claudius (the *tabula Clesiana*: CIL V, 50) and Hadrian (119 AD): AÉ 2012, 1082, AÉ 2013, 2182, AÉ 2013, 2184.

PAROLE CHIAVE

Ostaggi; presa d'ostaggi; *toga*; cittadinanza romana; doppia cittadinanza.

UNA NOTA SU D. 49.14.32 (MARCIAN. 14 INST.) E SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI *OBSIDES*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ostaggi e cittadini? – 3. *Esse pro cive e pro cive se gerere*. – 4. *Usus togae* e cittadinanza romana. – 5. Conclusioni.

1. PREMESSA.

La condizione degli ostaggi non è mai stata oggetto di un esame approfondito da parte della storiografia romanistica. Nelle fonti, che convenzionalmente definiamo giuridiche, e, in particolare, nel Digesto, i riferimenti, in primo luogo quelli a tal riguardo davvero utili, appaiono a dir poco rari, quand'anche si tenga conto di due frammenti del titolo '*ad legem Iuliam maiestatis*' (D. 48.4).¹ Pertanto non sorprende il fatto che perfino il volume, ancor recente, di Joel Allen² quasi sorvoli su questo tema. A parte i passi concernenti il *crimen maiestatis*, i testi della compilazione giustiniana cui occorre far riferimento, nello studio dello statuto giuridico degli *obsides*, sono solamente tre. In effetti – entro i limiti definiti da una documentazione, nel suo complesso, più ampia, ma pur sempre lacunosa – Stephan Elbern³

¹ D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*) *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum uel aduersus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent* (cfr. Tac. *Ann.* 6.37); D. 48.4.4 (Scaev. 4 *regul.*) (...) *cuiusue opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta hostibus populi Romani dentur aduersus rem publicam*. S. ELBERN, *Geiseln in Rom*, in *Athenaeum* 68, 1990, 110 e ntt. 82 e 83 (ove altra bibl.), a proposito del passo ulpiano scrive: «der Feldherr, er ihr Volk bezwungen hatte, war ihr Patronus (cfr. Cic., *off.* 1.25; Sall., *Cat.* 41.4; Liv. 26.32.8), später der Kaiser»; vd. anche J. ALLEN, *Hostages and Hostages-Taking in the Roman Empire*, Cambridge 2006, 119 s.

² J. ALLEN, *Hostages* cit. Per la bibl. precedente vd. (assieme a S. Elbern, *supra*, nt. 1) CH. LECRIVAIN, *L'institution des otages dans l'Antiquité*, in *Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse*, Serie 11, Tomo 4, 1916, 115-139; A. AYMARD, *Rome et les otages barbares*, in *Bibliothèque de l'École des chartes* 112, 1954, 257; A. AYMARD, *Les Otages barbares au debut de l'Empire*, in *JRS* 51, 1961, 136 ss. (un contributo che, per acutezza di analisi, rimane fondamentale); E. DABROWA, *Les premiers «otages» parthes à Rome*, in *Folia Orientalia* 24, 1987, 63-71; V. LICA, *Die dakischen Geiseln im römischen Reich*, in *Studii Clasice* 26, 1988, 35-44; S. NNDIAYE, *Le recours aux otages à Rome sous la République*, in *DHA* 21.1, 1995, 149-165; E. GARCIA RIAZA, *La funcion de los rehenes en la diplomacia hispano-republicana*, in *Memorias de Historia Antiqua* 18, 1997, 81-107; C. RICCI, *Principes et reges externi (e loro schiavi e liberti) a Roma e in Italia: testimonianze epigrafiche di età imperiale*, in *RAL*, 9 ser., 7.3, 1996, 561-592. Osservazioni utili anche in A.D. LEE, *The Role of Hostages in Roman Diplomacy with Sasanian Persia*, in *Historia* 40, 1991, 366-374.

³ S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 1991, 97-140, che propone un'accurata disamina dei presupposti giuridici che regolavano la consegna degli ostaggi. Quantunque i criteri compositivi, che hanno ispirato la

ha affrontato questo arduo problema, sottolineando come la consegna di ostaggi abbia contrassegnato per secoli le relazioni intercomunitarie nel mondo romano. Alla luce di quell'insieme di regole che le disciplinavano, il fondamento di questa prassi certamente poggiava sui trattati che ponevano fine, per un tempo determinato o in permanenza, alla guerra: in altre parole sulle *deditiones in fidem*, sui *foedera, aequa* o *iniqua*, o sugli accordi di tregua rivolti a garantire una più o meno breve sospensione delle ostilità.⁴ Mentre su questo tema vi è poco o nulla da aggiungere a quel che ha già rilevato, con grande e lodevole scrupolo, Stephan Elbern, sulla questione delle condizioni materiali di esistenza degli ostaggi⁵ e su quella del loro *status* giuridico⁶ il campo delle fonti offre ancora qualche opportunità alla spigolatura storica. Dal canto mio, in questa breve nota, mi propongo soltanto di riflettere sui contenuti di D. 49.14.32 (Marcian. 14 *inst.*) e, in particolare, sulla sua nomenclatura giuridica, che propone molti punti di contatto con altre fonti, epigrafiche e letterarie, più o meno note.

2. OSTAGGI E CITTADINI?

Gli *obsides* – a meno che non gli fosse stato espressamente permesso dal *princeps* – non potevano testare e, qualora lo avessero fatto, i loro beni sarebbero stati comunque aggiudicati al fisco:

D. 28.1.11 (Ulp. 10 *ad Sab.*) *Obsides testari non possunt, nisi eis permittitur.*⁷

Anche in D. 49.14.31 – un frammento del IV libro delle *institutiones* marcianee che i compilatori hanno fuso insieme con un altro testo escerpito dal libro XIV della stessa opera (D. 49.14.32) – si ribadisce il medesimo principio, definendone, più nel dettaglio, i contorni:

D. 49.14.31 (Marcian. 4 *inst.*) *Divus Commodus rescripsit obsidum bona sicut captiuorum omnimodo in fiscum esse cogenda: D. 49.14. 32 (Marcian. 14 inst.) sed si accepto usu togae Romanae ut ciues Romani semper egerint, diui fratres procuratoribus hereditatium rescripserunt sine dubitatione ius <heredum: ins. Mommsen>⁸ eorum ab obsidis condicione separatum esse beneficio principali, ideoque idem ius eis seruandum, quod habent, si a legitimis ciuibus Romanis heredes instituti fuissent.*

Commodo stabili, mediante rescritto, che i beni degli ostaggi, come quelli dei prigionieri (*captivi*), dovevano essere incamerati dal fisco.⁹ Non di meno Marco Aurelio e Lucio

monografia di Joel Allen, siano radicalmente differenti da quelli cui si è attenuto Stephan Elbern e lo studio dei fenomeni giuridici rimanga costantemente ai margini, si vd., comunque, il suo *Hostages* cit., 13 ss.

⁴ S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 98-109; J. ALLEN, *Hostages* cit., 16.

⁵ C. RICCI, *Principes et reges externi* cit., 561 ss., in part. 563 s.; vd. anche, *infra*, nt. 87.

⁶ S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 109-120.

⁷ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, col. 1043 nt. 1 riconnette questo frammento (LENEL n. 2509) a D. 28.3.6.12 (Ulp. 10 *ad Sab.*) (LENEL n. 2507): *Quatenus tamen diximus ab hostibus capti testamentum irritum fieri, adiciendum est postliminio reuersi uires suas recipere iure postliminii aut, si ibi decedat, lege Cornelia confirmari. ergo et si quis damnatus capite in integrum indulgentia principis sit restitutus, testamentum eius conualescet.*

⁸ L'integrazione mommseniana mi pare assolutamente necessaria per attribuire un senso compiuto alla frase successiva: *ideoque-fuissent.*

⁹ L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig 1908, 353 nt. 10; O.

Vero, in un rescritto indirizzato ai procuratori delle eredità,¹⁰ qualche anno prima (161-169 ca.) avevano deciso che, se gli *obsides* avessero ottenuto l'uso della *toga Romana* e si fossero costantemente comportati come cittadini, la condizione giuridica dei loro eredi (o, se non si accede alla congettura del Mommsen, il loro personale statuto giuridico), in forza di uno specifico beneficio imperiale, andava distinto, senza lasciar adito ad alcun dubbio, da quello degli altri ostaggi. Pertanto gli eredi di questi *obsides* godevano degli stessi diritti che avrebbero avuto qualora fossero stati istituiti da 'legittimi cittadini romani'.¹¹ Il rescritto riferito in D. 49.14.32 – oltre ad attestare, già per l'età antonina, l'esaurirsi, a vantaggio del *fiscus*, delle funzioni dell'*Aerarium populi Romani* e la competenza esclusiva dei *procuratores hereditatium* sui *caduca* e sui *bona vacantia* – apre uno spiraglio sulla condizione giuridica di quegli ostaggi consegnati a Roma, in virtù della sua preponderante forza militare, dalle *gentes*, dalle *civitates* o dai *reges* sconfitti o sottomessi al fine di garantire, di volta in volta, o l'osservanza dei termini del trattato imposto alla comunità *devicta* o l'esecuzione di quegli impegni che dovevano preludere alla conclusione di un *foedus* o alla definizione dello statuto della *civitas* o della *gens* arresasi a discrezione (*dedita in fidem*).¹²

Quantunque non si riscontri, in questa parte del titolo XIV del libro quarantanovesimo dei *Digesta*, una lesione dell'ordine bluhmiano delle masse,¹³ è del tutto evidente che i commissari giustinianeî vollero congiungere insieme due frammenti delle *Istituzioni* di

HISCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*², Berlin 1905, 115 nt. 1; H.M. LENZ, *Privilegia fisci*, Pfaffenweiler 1994, 50 ss., in part. 54.

¹⁰ O. HISCHFELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten* cit., 114 ss.; G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous Haut-Empire: Rôle politique et administratif*, Napoli 1970, 271; G. BOULVERT, *Aerarium dans les constitutiones impériales*, in *Labeo* 22, 1976, 153 nt. 15; E. VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino* di excusationibus (1970), ora in *Scritti giuridici*, con una nota di lettura di M. TALAMANCA, V. Le fonti, Napoli 1993, 318; M. KASER, Rec. a G. Provera, *La vindictio caducorum*, in *IVRA* 16, 1965, 175; T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Bona caduca*» e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C. (1978), ora in ID., *Imperium mixtum*. *Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. GRELLE, Napoli 2013, 15 nt. 67, 23 nt. 126. Sui *procuratores hereditatium* vd. E. LO CASCIO, *Patrimonium, ratio privata, res privata*, in ID., *Il princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 97-149, in part. 131 s. Sulla questione dello statuto giuridico degli *obsides* vd. S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 110 e nt. 85, 120.

¹¹ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, (n. 180), col. 674 s., colloca dubitativamente questo frammento marciano delle *Institutiones* sotto il titolo *ad legem Corneliam de captivis*.

¹² S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 98-101, cui adde J. ALLEN, *Hostages* cit., 16-22.

¹³ I *libri institutionum* di Marciano, come è ampiamente noto, sono stati escerpiti nella massa sabiniana (P. KRÜGER, *Additamenta*, 874). Vd., a tal riguardo, D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987, 90, 149 ss., ove altri rilievi, che – quantunque non assumano mai a proprio oggetto la composizione del libro XLIX e, in particolare, del suo XIV titolo – forniscono informazioni di estremo interesse sull'impiego dei *libri institutionum* marcianoî nella compilazione; F. OSLER, *Following Bluhme: a note on Dario Mantovani, «Digesto e masse Bluhmiane»*, in *IVRA* 38, 1988, 137 ss.; D. MANTOVANI, *Le masse bluhmiane sono tre*, in *SCDR* 4, 1992, 87 ss.; T. HONORÉ, *How Tribonian Organised the Compilation of Justinian's Digest*, in *ZSS* 121, 2004, 1 ss.; ID., *Late Arrivals: The Appendix in Justinian's Digest Reconsidered*, in A. BURROWS-A RODGER (eds.), *Mapping the Law. Essays in Memory of Peter Birks*, Oxford 2006, 497 ss., nonché il resoconto del dialogo di D. Mantovani con T. Honoré in *Tanta legum compositio: la compilazione del Digesto di Giustiniano (in una conversazione fra Tony M. Honoré e Dario Mantovani)*, in Alberico Gentili. *L'uso della forza nel diritto internazionale*. Atti del convegno San Ginesio, 17-18 settembre 2004, Milano 2006, 295 ss., 323 ss.; D. MANTOVANI *Aggiornamenti sull'Appendix e i tempi di compilazione del Digesto*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, 5, Napoli 2007, 3181 ss.; imprescindibile R. LAMBERTINI, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna 2006³, 114 ss.

Marciano in ragione del loro specifico contenuto. In altre parole – proprio perché, forse per caso, forse per scelta deliberata, se ne era offerta la possibilità – essi non si lasciarono scappare l'occasione di fonderli reciprocamente, l'uno con l'altro, in un discorso unitario e compiuto.

Questo rilievo vale anche come *caveat* per non incorrere in un equivoco che si propone spesso nello studio della cosiddetta 'legislazione' imperiale, in specie quando si disponga soltanto dei testi delle *constitutiones* trasmesseci dal Digesto. Un rischio che si manifesta sovente in tal modo: identificare in ogni provvedimento che, per la prima volta, enunci un certo principio giuridico, un'innovazione del quadro normativo esistente. In effetti si deve tener conto di un dato. Non è detto che la decisione di Marco Aurelio e Lucio Vero e, ancor meno, il rescritto di Commodo rappresentino un punto di svolta nella storia delle norme che hanno disciplinato la condizione degli ostaggi. Le *constitutiones principum*, il più delle volte, si limitavano a fornire una mera ricognizione del diritto in vigore. Inoltre, nonostante le cesure senza dubbio inflitte dai compilatori a questi due frammenti, si tenga presente che – da quanto emerge dalla documentazione epigrafica¹⁴ – già nella prima metà del II secolo d.C. (se non, addirittura, dall'età giulio-claudia) a certi ostaggi, perfino ad alcuni di sesso femminile, fu concessa la cittadinanza romana e, dunque (possiamo presumere), la facoltà di lasciare il proprio patrimonio agli eventuali eredi testamentari o *ab intestato*. Richiamerei, a tal riguardo, AE 1979, 78 = AE 2010, 67:

[D(is) M(anibus)] / [M. Ulpius-ca -12- et] / Iulia Axse o<b=P>ses Parthoru(m) / fecerunt sibi et / Ulpiae Vobrane fil(iae) et / nepotibus suis et libertis lib(ertabusque) / posterisque eorum.

Iulia Axse – cognome attestato per la prima volta in quest'epigrafe e senz'altro, al pari di Ulpia Vobrane, di origine iranica¹⁵ – si autodefinisce *obses Parthorum*. Questa donna apparteneva o a una famiglia della nobiltà partica o alla stessa famiglia reale arsacide. Se si assume, come *terminus ante quem non*, il principato di Traiano, si può congetturare che premessa della traduzione di Iulia Axse,¹⁶ come ostaggio, a Roma sia stata una vittoriosa campagna dell'*optimus princeps*, forse proprio quella conclusa nel 117. Mediante un *foedus* al Re dei Parti si imposero, in quell'occasione (ma, purtroppo, il panorama delle fonti non permette di oltrepassare la soglia della congettura), condizioni estremamente gravose. È altresì molto probabile, se non certo, che Ulpia Vobrane, in prima persona o in quanto *filia* di suo padre (verosimilmente un altro ostaggio partico consorte di Iulia Axse¹⁷), abbia ottenuto la *civitas* già nel corso del principato di Traiano, come comprova, del resto, il suo stesso *nomen*: *Ulpia (Ulpus)*.¹⁸ L'esistenza di quest'epigrafe d'area romana, iscritta a corre-

¹⁴ *Infra*, cfr. anche nt. 18.

¹⁵ F. JUSTI, *Iranische Namenbuch*, Hildesheim 1963, 12 s., 350-353.

¹⁶ E, probabilmente, anche di suo marito: vd., *infra*, nt. 17.

¹⁷ Si ricordi che l'iscrizione è mutila e che quello di Iulia Axse doveva esser preceduto da un altro nome almeno: non si spiegherebbe altrimenti il plurale *fecerunt*.

¹⁸ C. RICCI, *Principes et reges externi* cit., 576-578. Non meno interessanti risultano anche le seguenti iscrizioni: CIL VI, 26608 = ILS 846 (10 a.C.-20 d.C.: C. RICCI, *art. cit.*, 564-566); CIL VI, 1798 = ILS 844 (14-37 d.C.: *ibid.*, 566 s.); CIL XI, 3080 = ILS 850 (metà ca. I s. d.C.: *ibid.*, 570 s.); CIL V, 32 = ILS 852 (metà II s. d.C.: *ibid.*, 575); CIL V, 33 = ILS 853 (metà ca. II s. d.C.: *ibid.*, 575 s.): vd., *infra*, nt. 105. Tante altre epigrafi, infine, rammentano i nomi di schiavi e liberti di ostaggi appartenenti alle famiglie reali di questa o quella *gens*.

do di un *sepulcrum familiare* ('[...] *fecerunt sibi et Ulpiae Vobrane fil[iae] et nepotibus suis et libertis lib[ertabusque] posterisque eorum*'),¹⁹ dimostra che Iulia Axse e suo marito erano *domini ex iure Quiritium* del terreno divenuto *res religiosa*. In effetti chi non era proprietario non avrebbe potuto, pur seppellendo un cadavere o le sue ceneri, farne un *locus religiosus*, né, tanto meno, avrebbe avuto il diritto di erigere, in un *fundus in solo Italico*, un sepolcro per sé stesso e per i propri discendenti.²⁰ Evidentemente – quantunque fossero *obsides Parthorum* – Iulia Axse e M. Ulpius(?) agivano, in tutto e per tutto, *ut cives Romani*.

Sebbene l'iscrizione, che ora propongo, sia più recente rispetto al rescritto dei *divi fratres* (D. 49.14.32), appare altrettanto interessante il quadro definito dall'esame di:

CIL VI, 1800 (p 862, 3225, 3818, 4764) = CIL XI, *544,1 = ILS 855 = BCTH 1993/95-257 = AE 1941, 118 = AE 1959, +45 = ILMN 1. 619 *D(is) M(anibus) / Memor(is) / fili(i) / Aureli / Canartha / principis gentium / Baquatium / qui uixit / ann(os) XVIII*.²¹

Memor, figlio di un *princeps* assegnato alla tribù dei Baquates ('*princeps constitutus genti Baquatium*')²² dai Romani, morì giovanissimo nell'Urbe attorno al 200 d.C. Ovviamente l'epigrafe non dice alcunché sulla sua condizione giuridica: ma forse, come si è congetturato,²³ si trattava di un ostaggio, quantunque non si possa escludere che il fanciullo sia stato inviato a Roma per imparare il latino e per acquistare familiarità con consuetudini estranee agli usi della sua *gens*. Di suo padre, il *princeps gentium* Canartha, si ricorda un'epigrafe, ritrovata a Volubilis, che ne celebra l'incontro con il *procurator* della Mauretania Tingitana D. Veturio Macrino.²⁴ A differenza di quanto era accaduto nel caso – attestato dalla *Tabula Banasitana* – dei figli di Iulianus *princeps Zegrensi*,²⁵ a Memor²⁶ non fu concessa la

¹⁹ Cfr. D. 11.7.10 (Ulp. 25 *ad ed.*): vd., a tal riguardo, S. LAZZARINI, «*Sepulcra familiaria*». Un'indagine epigrafico-giuridica, Padova 1991, 13 ss., in part. nt. 19.

²⁰ Vd. F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963; M. KASER, *Zum römischen Grabrecht*, in ZSS 93, 1978, 15 ss. e, soprattutto, Y. THOMAS, *Corpus aut ossa aut cineres. La chose religieuse et le commerce*, in Micrologus 7, 1999, 73-112; M. DE SOUZA, *La question de la tripartition des catégories du droit divin dans l'Antiquité romaine*, préface de J. SCHEID, Saint-Étienne 2004, 11 ss., ove ampia discussione della letteratura.

²¹ Per una compiuta lettura dell'epigrafe, che corregge quella del *Corpus inscriptionum Latinarum*, vd. C. RICCI, *Principes et reges externi* cit., 579-581.

²² AE 1957, 203.

²³ A. STEIN, in RE XV 1, 1931, 655 nr. 4; PIR² A 1557; W. SESTON, *Remarques prosopographiques autour de la tabula Banasitana* 1. *Memor filius Aureli Canartha* (1971), ora in *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du Christianisme*, Roma 1980, 109 ss.; M. BENABOU, *La résistance africaine à la romanisation*, préface inédite de M. CHRISTOL, I ed. 1976, rist. Paris 2005, 154 s. e ntt. 176-177, 157; M. CHRISTOL, *Rome et les tribus indigènes en Mauretanie Tingitane*, in *L'Africa Romana*. Atti del Convegno 5, Sassari 1988, 306.

²⁴ IAM II, n. 349. Cfr., per D. Veturio Macrino, H.G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain* 1, Paris 1960, 455; M. CHRISTOL-A. MAGIONCALDA, *Studi sui procuratori delle due Mauretaniae*, Sassari 1989.

²⁵ Sulla *tabula Banasitana* vd. G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes iuris Romani Anteiusianiani (FIRA). Studi preparatori*. I. *Leges*, Torino 2012, 625-641, ove bibl.

²⁶ *Memoris* è il genitivo di Memor che, a sua volta, propone la traduzione latina di un nome semitico (SKR in punico [cfr. l'ebraico Zachariae: Iahwè si ricorda di ...], che significa "il dio si ricorda di (un

cittadinanza.²⁷ Probabilmente si stabilì, prima di procedere all'estensione dell'*indungentia* imperiale, una sorta di 'periodo di prova'.²⁸

3. *ESSE PRO CIVE E PRO CIVE SE GERERE.*

Colpisce – nei passi marciali e, in primo luogo, in D. 49.14.32 – la connessione fra *usus togae* e *civitas Romana*, nonché l'impiego di alcune espressioni che trovano riscontro, almeno in due circostanze, in altrettanti documenti epigrafici: '*pro civibus Romanis gesserunt*', '*ut cives Romani semper egerint*' e '*legitimi cives Romani*'. Per proporre un adeguato termine di confronto, mi rivolgerei, innanzi tutto, a un editto adrianeo del 119, recentemente scoperto e pubblicato, a noi noto grazie al ritrovamento – pochi anni fa – di quattro tavolette bronzee che ne hanno conservato una copia:²⁹

Imperator Caesar Diui Traiani Parthici filius Diui Nervae nepos Traianus Hadrianus Augustus pontifex maximus tribunicia potestate III consul III dicit:

Cum sit ea fortissimarum pientissimarumque cohortium praetorianorum mei dignitas ui et stipendiorum his et praemiorum honor praecipuus habeatur pro summa fide ac sedulitate perpetua circa principem uestrum, suum imperatorem. Minime proposito meo conuenit quicquam quod ulli eorum deesse uideatur aut lentius et expectatis petitionibus singulorum aut intra domesticos parietes tribuere qui mos igitur bene meritos et pro contione donare uobis testibus Quirites.

Iis praetorianorum meorum quicumque in pridie kalendas Ianuarias me iterum et Fusco Salinatore consulibus in numeris fuerunt eius condicione qui non legitimi ciues Romani uiderentur uel ex dilectu probati parum examinata origine parentium vel ex aliqua causa translati, ciuitatem Romanam do.

tale)". In effetti il latino Memor riproduce in parte il nome punico Zacharbaal (Baal si ricorda di [un tale]): vd., con ulteriori ragguagli, W. SESTON, *Remarques prosopographiques* cit., 110.

²⁷ W. SESTON, *Remarques prosopographiques* cit., 109.

²⁸ Differente il caso di IGUR II, 415 = OGIS 382 Θ(εοῖς) Κ(αταχθονίους) / Αὐρηλιος / Πάχορος, βασι-/ λεὺς Μεγάλης Ἀρ-/ μενίας, ἡγόρακα σαρ-/ κόφαγο(ν) Αὐρ(ηλίου) Μερ(ιβά)- τι ἀδελφῷ γλυκυ-/ τὰτῳ, ζῆσαντ/ σύν ἐμοὶ ἔτη / vs', μη(νας) β', (iscrizione su sarcofago), nella quale Aurelius Pacorus (PIR² A 1566), Re della Grande Armenia, commemorava il fratello Aurelius Meribates, morto a Roma all'età di 56 anni. Questo Re può identificarsi con il *rex datus* agli Armeni da Antonino Pio e, poi, privato del regno da Lucio Vero, dopo la presa di Artaxata nel 163 (Fronto 2.1.127): cfr., a tal riguardo, M.C. BISHOP, *Lucius Verus and the Roman Defence of the East*, Barnsley 2018, 73 ss. Pacoro, pur non essendo considerato un nemico dichiarato di Roma, fu sostituito sul trono da Sohaemus (un esponente della linea dei principi di Emesa) nel 164. È pertanto possibile che, dopo la deposizione, Pacoro e il fratello si siano stabiliti a Roma, ottenendo anche la cittadinanza romana. Quantunque questi eventi siano forse coevi all'emanazione del rescritto dei *diui fratres* riferito in D. 49.14.32, non esiste alcuna prova del fatto che Aurelius Meribates e, a maggior ragione, Aurelius Pacoro fossero stati condotti a Roma nella condizione di ostaggi: si può, anzi, presumere che così non fosse. Un quadro di queste vicende in G. MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'Impero romano: da Marco Aurelio a Commodus*, Milano 2011, 163 s., ove ulteriori ragguagli.

²⁹ Le quattro copie dell'editto sono state pubblicate in W. ECK, A. PANGERL, P. WEISS, *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römischem Bürgerrecht*, in ZPE 189, 2012, 241 ss.; W. ECK, A. PANGERL, P. WEISS, *Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119*, in ZPE 191, 2014, 266 ss.; W. ECK, *Ein Edikt Hadrians zugunsten der Prätorianer auf einer fragmentarischen Bronzetafel*, in *MedAnt* 16, 2013, 39 ss.; E. WEBER, *Militär diplome, ein Knopf und andere beschriftete Kleinfunde aus dem niederösterreichischen Limesgebiet*, in *Römisches Österreich* 34/35, 2011/2012, 207 ss., in part. 213 ss.

Omniaque quae pro ciuibus Romanis gesserunt proinde confirmo quasi iam tuncquam militare coeperunt ciues Romani fuissent.

Proposuit Idibus Februariis Imperatore Hadriano Augusto III < consule > [-----].

*M. Didi Saturni, L. Statori Quintiani, L. Iuli Maximi, M. Iuli Memnonis, Q. Antoni Maximi, Q. Cosconi Modesti, A. Terenti Nigri.*³⁰

Questo provvedimento – come si può notare – consta di due disposizioni. La prima concede la cittadinanza romana ai soldati delle coorti pretorie che, fino a quel momento, non fossero stati *cives* o che, per meglio dire, non lo fossero stati in forza di un procedimento conforme alle regole (*‘non legitimi ciues Romani’*).³¹ La seconda, in perfetta analogia con la disposizione dell’editto claudiano trasmessoci dalla *tabula Clesiana*,³² conferma, con effetto retroattivo, tutti gli atti giuridici che essi avessero eventualmente posto in essere, proprio come se a compierli fossero stati cittadini romani.

È probabile che il numero di pretoriani interessati all’emanazione di un provvedimento di tal tipo non fosse esiguo. A questo proposito Zsolt Mráv e Istvan Vida hanno forse conferito eccessivo rilievo al fatto che esso fosse stato assunto mediante un editto, ovvero con un atto di per sé idoneo a rivolgersi contestualmente a una o a più categorie di persone.³³ Ciononostante le quattro copie di questa costituzione – se si tiene conto del fatto che il tasso di sopravvivenza degli esemplari di tali provvedimenti non è mai superiore all’1% – consentono di supporre, con qualche fondamento, che nel 119 d.C. i pretoriani, cui le si consegnarono, fossero non meno di quattrocento.³⁴

Come spiegare l’arruolamento di un numero così elevato di *peregrini* o di individui di *sta-*

³⁰ AÉ 1012, 1082: cfr. AÉ 1013, 2182, AÉ 1013, 2184.

³¹ Le fonti registrano anche altri interventi imperiali volti a sanare situazioni nelle quali, per ragioni oggettive che, in parte almeno non dipendevano dalla volontà di chi si giovava dell’*indulgentia principis*, si era determinato un esercizio abusivo del diritto di cittadinanza. Così, per esempio, Diocleziano e Massimiano (a. 300) riconobbero, quasi in virtù di una tacita manumissione, la libertà e la *civitas* di quei *servi* che, in buona fede, per lo spazio di venti anni, avessero di fatto goduto della libertà: C. 7.22.2 *Praestat firmam defensionem libertatis ex iusto initio longo tempore obtenta possessio. fauor enim libertatibus debitus et salubris iam pridem ratio suasit, ut his, qui bona fide in possessione libertatis per uiginti annorum spatium sine interpellatione morati essent, praescriptio aduersus inquietudinem status eorum prodesse deberet, ut et liberi et ciues fiant Romani.* <a. 300 D. VII k. Iul. Antiochiae Constantio III et Maximiano III CC. cons.>. Un provvedimento di Costantino (CTh. 4.8.7 *Legis promulgatio, quae per sedecim annos bona fide in libertate durantes contra eos, qui inquietant, praescriptione defendit, non opitulatur his, qui ex ancillis matribus et ingenuis patribus orti per id tempus in libertatis affectu cum parentibus perdurarint, quandoquidem, nullo praecedente iusto legitimae possessionis initio, usurpatio libertatis nuda iactetur, cum neque redemptio a seruitute neque uicarii traditio seruuli vel peculii assignatio ualeat demonstrari; qui tituli possint famulatus nexibus liberare eum, qui conuenitur, si quo ex iis genere usus in libertate esset per annos sedecim demoratus. Iure enim communi maternam condicionem natum sequi necesse est, ita ut, etsi herilem lectulum ancilla ascenderit, non liberorum domino, sed seruorum partum suscipiat.* <Dat. prid. kal. Mart. Basso et Ablavio cons.>) ridusse questo lasso di tempo a sedici anni.

³² *Infra*, nt. 40.

³³ Zs. MRÁV-I. VIDA, *Iis praetorianorum meorum ... qui non legitimi ciues Romani viderentur ... civitatem romanam do. Ein die Prätorianersoldaten betreffendes Edikt Hadrians von 119 n. Chr. Forschungsvorbericht*, in *Folia Archaeologica* 60, 2011-2013, 133.

³⁴ Sul punto si veda W. ECK-A. PANGERL-P. Weiss, *Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119 cit.*, 267 e W. ECK, *Rechtsunsicherheit heilen: Hadrian und seine Prätorianer am Beginn seiner Regierung*, in *ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ. Bonds of Friendship. Studies in Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto*, Barcelona 2017, 144 s.

tus incerto nelle coorti pretorie? Si dubitava che alcuni pretoriani, stante quel che si legge in quest'editto, fossero *cives Romani* perché *'vel ex dilectu probati parum examinata origine parentium vel ex alia qua causa translati'*. Per un verso, nel corso delle operazioni di reclutamento, gli ufficiali addetti a questo compito forse non avevano verificato puntualmente, nella fase della *probatio*,³⁵ lo statuto giuridico dei genitori di *tirones* e *milites*. Per altro, invece, è probabile che, in conseguenza delle perdite subite anche dalle coorti pretorie durante le guerre daciche e le guerre partiche di Traiano,³⁶ i loro organici siano stati reintegrati attraverso il reclutamento di uomini spesso privi della cittadinanza romana o mediante il trasferimento di *milites* provenienti da unità non costituite soltanto di *cives Romani*³⁷ e, dunque, anche da coorti di *auxilia*.³⁸ Una congiuntura particolare, perciò, che spiega, almeno in parte, perché le autorità romane, al momento della *probatio*, non avessero verificato, con la consueta acribia, la condizione giuridica delle reclute e dei loro ascendenti.

Lo sottolineavo poc'anzi: questo provvedimento, oltre che con D. 49.14.32, può essere proficuamente posto a confronto con la *tabula Clesiana* e con la ben nota vicenda degli *Anauni*, dei *Tuliasse* e dei *Sinduni*. Anche questa parte del celebre editto di Claudio propone più d'una coincidenza con D. 49.14.32:

CIL V, 5050 (...) ll. 34-35 *Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tanquam | ciues Romani gesserunt egeruntque, aut inter se aut cum | Tridentinis alisve, ratam esse iubeat, nominaque ea, | quae habuerunt antea tanquam ciues Romani, ita habere is permittam.*

Queste genti peregrine, *adtributae*,³⁹ ma solo in parte, a *Tridentum*,⁴⁰ ne avevano usurpato⁴¹

³⁵ Un primo quadro su questa nozione in H.M.D. PARKER, *The Roman Legions*, Oxford 1928, 170; G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni*, Torino 1953, in part. 103 ss.; S. PRIULI, *La probatio militum e il computo del servizio militare nelle coorti pretorie*, in RAL, 26, 1971, in part. 702 e nt. 18; J. VENDRAND VOYER, *Norme civique et métier militaire à Rome sous le principat*, Clermont-Ferrand 1983, 69 ss., Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma rist. 2001, 113 s.

³⁶ Si tenga presente, inoltre, anche l'alto numero di perdite subite in conseguenza dell'annientamento, nel corso della rivolta giudaica (115-117 d.C.), di alcune guarnigioni e di altre unite acquartierate da Traiano in Mesopotamia: sul tema M. PUCCI, *La rivolta ebraica al tempo di Traiano*, Pisa 1981, in part. 85 ss.; altra bibl. in L. CAPPONI, *Il mistero del Tempio. La rivolta ebraica sotto Traiano*, Roma 2018, in part. 93 ss.

³⁷ È quanto hanno osservato W. ECK, A. PANGERL, P. WEISS, *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römischen Bürgerrecht* cit., 251 ss. Cfr. anche Zs. MRAV, I. VIDA, *Is praetorianorum meorum* cit., 133 ss.

³⁸ Il ritrovamento di una copia dell'editto nei pressi del forte ausiliario di Traismauer fornisce un indizio a sostegno di tale congettura: così W. ECK, *Rechtsunsicherheit heilen* cit., 8.

³⁹ Sul concetto di *adtributio* e sui suoi abusi vd., adesso, l'innovativo saggio di A. BARONI, ... *Partem ne adtributam quidem: sulla cosiddetta adtributio, yet again*, in S. SOLANO (a cura di), *Da Camunni a Romani. Archeologia e storia della romanizzazione alpina*, Atti Conv. Breno-Cividate Camuno (BS), 10-11 ottobre 2013, Roma 2016, 221-233, ove ampia lett.

⁴⁰ Sulla condizione di *peregrini* di *Anauni*, *Tuliasse* e *Sinduni* vd. U. LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, 31 s.; E. FRÉZOULS, *A propos de la Tabula Clesiana*, in Ktema 6, 1981, 243 s.; M. TOZZI *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti Alpine*, Varzi (Pavia) 2002, 52 s.; A. RIGOTTI, *Divagazioni in margine all'Edictum Claudii de civitate Anaunorum (CIL V 5050)*, in Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati, a.a. 251, ser. VIII, 1.A, 2001, 23 ss. Vd. adesso, con ampia bibl., D. FAORO, *La tabula Clesiana. Un nuovo commento all'editto di Claudio*, in c.s.

⁴¹ *Esse pro cive* avrebbe detto Cicerone: off. 3.47 *nam esse pro ciue qui ciuis non sit rectum est non licere quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaeuola*. A tal riguardo vd. U. LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II secolo a.C.* (1993), ora in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 73.

la condizione di *municipes*, arrogandosi, in tal modo, la cittadinanza romana. Il che aveva consentito a molti di loro – nonostante il fatto che tale *genus hominum* non vantasse un'origo abbastanza sicura ('*tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem*⁴² *tamen*' [...]) – di essere iscritti nelle decurie dei giudici e, perfino, di militare nel pretorio imperiale fino ad ascendere, in alcuni casi, al grado di ufficiale ('*plerisque ex eo genere hominum etiam militare in praetorio / meo dicuntur quidam vero ordines quoque duxisse*'). Del resto la connivenza delle autorità di Trento e la conseguente iscrizione di questo '*genus hominum*' nelle liste cittadine escludeva, in siffatta vicenda, ogni responsabilità degli ufficiali preposti alla *probatio* e al reclutamento nelle coorti pretorie, dal momento che il possesso della *civitas Romana* era stata puntualmente verificato sulla scorta dei documenti ufficiali prodotti da questo *municipium*.⁴³

Per porre rimedio a irregolarità che avrebbero potuto sconvolgere – ove si fosse fatta valere l'assenza di *ius conubii* degli *Anauni*, dei *Tullianenses* e dei *Sinduni* con i Tridentini – il normale corso della vita civile e, in primo luogo, la legittimità della prole di molti degli abitanti del *municipium*, Claudio concesse una sorta di sanatoria, attribuendo agli individui di tali *gentes* la cittadinanza romana con effetto retroattivo. Li si autorizzò, così, a conservare i '*nomina, quae habuerunt antea tamquam cives Romani*', riconoscendo infine, pur sempre con effetto retroattivo, la validità di tutti gli atti giuridici che essi avessero compiuto '*tamquam cives Romani*'.

Che espressioni come '*ut cives Romani semper egerint*' o '*pro civibus Romanis gesserint*' siano propriamente tecniche emerge, inoltre, anche dal confronto con una serie di decisioni imperiali trasmesseci dal *Codex Iustinianus*. Mi soffermerei solo su alcune delle costituzioni riferite dal titolo '*Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur*' (C. 7.21):⁴⁴

C. 7.21.1 Impp. Severus et Antoninus AA. Niconi. *Aditus competens iudex causam praescriptionis examinabit et, si Domitiae patronum, qui ciuis Romanus in diem mortis uixit, ante quinque annos, quam lis bonorum mulieris inchoaretur, uita decessisse constiterit, libertae status ex persona manumissoris non retractabitur*;

C. 7.21.2 Impp. Severus et Antoninus AA. Maximo. *Si is, qui te heredem fecit, propter matris condicionem seruus dicitur et mater ante quinque annos litis motae uita decessit, praescriptioni locus erit, cum quaeri de statu non possit, nisi de condicione matris retractaretur. haec ita, si, quamdiu uixit, sine interpellatione ut ciuis Romana egit.* <a 205 pp. Id. Sept. Antonino A. II et Geta c. II cons.>;

C. 7.21.4 pr. Imp. Alexander Severus A. Marciano. *Si is, quem seruum tuum fuisse et a fratre tuo manumissum atque heredem scriptum proponis, ut ciuis Romanus uixit nec intra quinquennium post mortem eius status quaestionem mouere coepisti, intellegis neque*

⁴² Cfr., *supra* p. 222, le parole *ex dilectu probati parum examinata origine parentum* in AE 2012, 1082, AE 2013, 2182, AE 2013, 2184. Cfr. le parole *genus hominum* con Fest. 155 L.: vd. U. LAFFI, *La definizione di municipium in Paolo-Festo (155 L.)* (1985), ora in *Studi di storia romana e di diritto* cit., 137-142.

⁴³ Così D. FAORO, *Adtributi a divo Augusto*, in *Antichità Alto-Adriatiche* 81, 2015, 103 ss.

⁴⁴ Cfr. anche C. 7.21.6 pr.: Impp. Valerius et Gallienus AA. Pollae. *Si mater tua quasi ingenua communi opinione uixit et quinquennium a die mortis eius excessit, potes rem publicam et pupillos, si tibi status quaestionem mouere temptauerint, nota praescriptione repellere. 1. An autem pro ingenua in diem mortis egerit, in iudicio requiretur. quod si varietas interueniat, posteriora tempora spectari conuenit.* <a 260 pp. vi Id. Iun. Saeculare ii et Donato cons.>. C. 7.21.7 pr. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Heliodoro. *Si pater tuus ueluti ingenuus uixit nec status controuersiam, quasi fisci seruus esset, apud praesidem prouinciae, qui super huiusmodi quaestionibus iudicare solet, sed apud curatorem rei publicae non competentem iudicem passus est, postque mortem eius quinquennium fluxit, status tuus ex praescriptione, quae ex senatus consulto emanat, protectus est.*

heredibus ab eo scriptis neque his, quos liberos esse uoluit, controuersiam te contra formam senatus consulti facere posse. <a 228 pp. v Id. Iun. Modesto et Probo cons.>.

La prassi, in forza della quale – in assenza di un’adeguata documentazione a sostegno – è anche il comportamento osservato nella propria esistenza a provare la cittadinanza di un individuo, si applica puntualmente nei tre rescritti adesso letti. In effetti si proibisce di rimettere in discussione lo statuto delle persone decedute, una volta trascorsi cinque anni dalla loro morte. Si ritrovano formulazioni che ricorrono quasi identiche nella *tabula Clesiana*,⁴⁵ nell’editto adrianeo riferito poc’anzi,⁴⁶ nonché – lo vedremo fra breve – nella *pro Archia* di Cicerone.⁴⁷ Se chi è in vita può difendersi, qualora il suo *status* sia contestato, i defunti, invece, non ne avrebbero la possibilità. Ma disconoscere lo statuto giuridico di un morto può dar luogo a conseguenze talmente gravi da imporre decisioni normative che le evitino *in limine* quanto meno nei casi dubbi. Questi rescritti, del resto, non innovavano significativamente rispetto al quadro normativo preesistente, dal momento che essi si fondevano su di un più antico provvedimento adrianeo.⁴⁸

Anche l’espressione ‘*legitimi cives Romani*’, in D. 49.14.32 come in AÉ 2012, 1082 (AÉ 2013, 2182, AÉ 2013, 2184), doveva esser in uso da tempo nella lingua della cancelleria imperiale. Benché non esplicitamente, parrebbe confermarlo, tra l’altro, un’ulteriore testimonianza databile tra la fine del 98 (ottobre-dicembre) e l’estate del 99.⁴⁹ Pli-

⁴⁵ *Supra*, p. 222.

⁴⁶ *Supra*, p. 220 s.

⁴⁷ *Infra*, p. 230. Sulle coincidenze tra Cic. *Pro Archia* 5.11 e *Tabula Clesiana*, ll. 34-35 vd. P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano I. «Pro cive se gerere» (acquisto della cittadinanza e iscrizione al censo)* (1956), ora in F. AMARELLI, E. GERMINO (a cura di), *Scritti* 2, Roma 2000, 207.

⁴⁸ D. 40.15.1 pr.-2 (Marcian. *l.s. de delat.*) (pr.) *De statu defunctorum post quinquennium quaerere non licet neque priuatim neque fisci nomine.* (1) *Sed nec eius status retractandus est, qui intra quinquennium decessit, si per huius quaestionem praeiudicium futurum est ante quinquennium mortuo.* (2) *Immo nec de uiui statu quaerendum est, si quaestio huius praeiudicium facit ei, qui ante quinquennium decessit: et ita diuus Hadrianus constituit.* Cfr. F. GARDNER, *Hadrian and the Social Legacy of Augustus*, in *Labeo* 42.1, 1976, 83-100, in part. 85 s. Si è congetturato che anche le iscrizioni tombali possano costituire prova a tal riguardo. Di conseguenza, secondo E.A. MEYER, *Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs*, in *JRS* 80, 1990, 74-96, la diminuzione del numero complessivo delle iscrizioni personali dopo la concessione universale della cittadinanza potrebbe spiegarsi anche con il venire meno della necessità di attestare il proprio *status*. Non penso che tale congettura – al pari di quelle ancor più azzardate formulate da questa studiosa in *Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004, 9 ss.: il ricorso ai documenti redatti su tavolette cerate corrisponderebbe, nella mentalità dei Romani, al carattere rituale e celebrativo dell’uso della scrittura in questi contesti piuttosto che a esigenze di pubblicità e di tutela delle aspettative dei privati – possa essere seriamente presa in considerazione.

⁴⁹ Plin. min., *ep.* 10.5.1-2: (1) *Proximo anno, domine, grauissima ualeitudine usque periculum uitae uexatus iatralipten adsumpsi; cuius sollicitudini et studio tuae tantum indulgentiae beneficio referre gratiam parem possum.* (2) *quare rogo des ei ciuitatem Romanam. est enim peregrinae condicionis, manumissus a peregrina. uocatur ipse Harpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem defuncta est (...);* 10.10.1-2: (1) *Exprimere, domine, uerbis non possum, quanto me gaudio adfecerint epistulae tuae, ex quibus cognoui te Harpocrati, iatraliptae meo, et Alexandrinam ciuitatem tribuisse, quamuis secundum institutionem principum non temere eam dare proposuisses. esse autem Harpocran uoμoῦ Μεμπίτου indico tibi.* (2) *rogo ergo, indulgentissime imperator, ut mihi ad Pompeium Plantam, praefectum Aegypti, amicum tuum, sicut promisisti, epistulam mittas (...).* F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.2, Napoli 1975, 789 nt. 43, sostiene che, quando Plinio ha scritto le sue lettere, questi si trovava in Egitto. Tale asserzione appare, se si considera, in particolar modo, la parte conclusiva di Plin. min. *ep.* 10.10, priva di ogni sostegno. Plinio risiedeva in Italia, ove attendeva l’*aduentus* dell’*optimus princeps*, previsto per l’autunno del 99. Occorre, inoltre, anche tener

nio il Giovane, in quei mesi, chiese a Traiano, per ricompensare adeguatamente i servigi di un *iatraleiptēs* di nome Harpocras, di conferirgli la *civitas Romana*.⁵⁰

Harpocras – egli precisava – era un *peregrinus*,⁵¹ liberto di una *patrona*⁵² di nome Termuti e moglie di Teone:⁵³ di una donna, cioè, a sua volta di condizione peregrina,⁵⁴ già defunta da anni.⁵⁵

Il beneficio fu concesso – occorre presumere – quasi subito, ma, nel procedere alla registrazione del nome del nuovo cittadino nel *commentarius civitate Romana donatorum*, gli addetti a quest'ufficio, forse liberti alle dipendenze del *procurator a censibus*,⁵⁶ sollevarono un grave problema:⁵⁷

Plin. min., *ep.* 10.6.1-3 (1) *Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae*

presente che Plinio, tra il 98 e il 99, era *praefectus aerarii Saturni*: vd., comunque, A. N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1985², 575 s.

⁵⁰ È ciò che si riscontra anche nel caso della *tabula Banasitana*: sono stati i procuratori in carica della *Tingitana* a sostenere la richiesta della cittadinanza romana per i due *principes* della *gens Zegrensi* e per le loro famiglie.

⁵¹ E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* (1956), ora in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA, *Famiglia e successioni*, II, Napoli 1991, 387, osserva che le manomissioni compiute da un peregrino secondo le sue leggi erano pienamente riconosciute dai Romani, nel senso che il manomesso era considerato libero e posto nella categoria dei liberti. Infatti Plinio, il quale desidera fare acquistare al suo protetto la cittadinanza romana, non può acquistarlo e manometterlo in una delle tre forme civili: egli non ha altro mezzo che impetrare dall'imperatore la concessione della cittadinanza: vd., comunque, *fgt. Dosith.* 12.

⁵² Per E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 387, è chiaro che il manomissore, anche se peregrino, acquistava diritti di patronato, quali almeno li qualifica Plinio. Evidentemente, non dovevano essere i medesimi diritti di patronato riconosciuti ai manomissori cittadini romani, ma, sostanzialmente, diritti analoghi, perché altrimenti non si spiegherebbe il termine adoperato nell'*epistula*.

⁵³ Questi nomi appaiono conformi all'onomastica propria degli Egizi ellenizzati, ma Theonis potrebbe anche essere un errore per 'Thonis': cfr Chrest. II, 2.304.

⁵⁴ Pertanto il protetto di Plinio non è soltanto un *peregrinus*, ma l'affrancato di una *peregrina*: ora in molte città grecofone i liberti non potevano acquistare la cittadinanza locale. La loro *origo*, nondimeno, alla luce delle regole che disciplinavano l'amministrazione romana era la medesima del *patronus*. Al fine d'accelerare la procedura, Plinio fa menzione della morte della *patrona*, ma non ricorda la possibile esistenza di suoi eredi. Se questi fossero esistiti e fossero stati ancora in vita, avrebbero potuto vantare diritti che l'ordine giuridico romano riconosceva. In effetti, se eredi diretti erano ancora in vita, essi ereditavano in parte i diritti di patronato sui liberti: Gai. 3.42, 45-46, 53. Cfr. G. FABRE, *Libertus. Patrons et affranchis à Rome*, Rome-Paris 1981, 59 ss., 64 ss.

⁵⁵ Plin. min. *ep.* 10.5. E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 387 s., osserva che il liberto non può mutare il suo *status civitatis* senza il consenso del proprio *patronus*. Per questo Plinio si premura di precisare che la *patrona* di Harpocras è defunta (ripetendolo anche nella lettera successiva). Lo schiavo liberato entra, secondo il Volterra, nella *civitas* del suo manomissore ed è sottoposto al suo medesimo ordinamento giuridico. Io direi, dal canto mio, che è vera unicamente la seconda parte della proposizione adesso esposta: lo schiavo liberato è sottoposto al medesimo ordinamento giuridico del manumissore, ma non è detto che ne acquisti anche la *civitas*.

⁵⁶ È una congettura formulata, sul piano generale (senza, cioè, alcun specifico riferimento alla testimonianza di Plinio), da W. ECK, *L'Empereur romain Chef de l'Armée. Le témoignage des diplômes militaires*, in CCG 13, 2002, 93 ss., in part. 101 s. e nt. 30. Su quest'*officium* cfr. S. DEMOUGIN, *Le bureau palatin a censibus*, in MEFRA 113.2, 2001, 621 ss.

⁵⁷ L. VIDMAN, *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan* (ed. anast. Roma 1972) 29, sottolinea che manca la risposta di Traiano alla lettera 5, sebbene Plinio ricordi, in un'altra epistola (la VI), che la sua domanda è stata accolta.

mibi feminae et ciuitatem Romanam Harpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulxisti. Sed, cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam ciuitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. (2) ego autem, quia inter Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronam que eius iam pridem decessisse. de qua ignorantia mea non queror; per quam stetit, ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. (3) Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam ciuitatem et Romanam. annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis, quibus iusseras, misi.

Lo *iatraleiptēs* era Egizio perché a tale γένος apparteneva anche la sua *patrona*. Titolare pertanto, al pari di tutti gli altri *Aegyptii* dei *nomoi*,⁵⁸ di uno *status civitatis*⁵⁹ limitato in forza delle speciali regole che, per ragioni d'ordine soprattutto fiscale, il potere imperiale aveva imposto a tale *provincia*, gli era esplicitamente interdetto l'accesso diretto alla *civitas Romana*. Lo conferma, del resto, un'altra testimonianza quasi coeva: Ios. *Contra Apionem* 2.42 «(...) Anzi i Romani, che oggi sono padroni dell'ecumene, ai soli Egiziani hanno vietato di prendere una qualunque cittadinanza» (καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσούν πολιτείας ἀπειρήκασιν).

Traiano avrebbe potuto, volendo, violare prassi e discipline ormai da tempo assunte a modello dall'amministrazione imperiale:⁶⁰ ma l'*optimus princeps*, come Plinio stesso rileva utilizzando l'avverbio *legitime* ('*rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam*'),⁶¹ aveva vincolato sé stesso al pieno rispetto delle procedure.⁶² Per effettuarsi regolarmente, l'iscrizione nel *commentarius civitate Romana donatorum* doveva rispettare le norme⁶³ che autorizzavano i *principes* a concedere *viritim* la *civitas Romana*, senza

⁵⁸ In questo, ma solo in questo, si rileva un'effettiva somiglianza con la condizione dei cosiddetti *peregrini dediticii Aeliani*.

⁵⁹ E. VOLTERRA, *Manomissione e cittadinanza* (1956), ora in ora in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA, *Famiglia e successioni*, cit., II, 397.

⁶⁰ In tutt'altro contesto, Ulpiano sottolineava che il *populus Romanus* e il *princeps*, volendo, avrebbero potuto sanare una causa assoluta di inelleggibilità alle magistrature come la schiavitù: cfr. D. 1.14.3 (38 *ad Sab.*).

⁶¹ Per la bibliografia e per altri riscontri testuali rinvio a V. MAROTTA, *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in L. CECCHET, A. BUSETTO (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden-Boston 2017, 172 ss., in part. 175-182.

⁶² E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 389, afferma che la concessione della cittadinanza da parte dell'imperatore produceva effetti giuridici solo se ne sussistevano i presupposti: in altre parole il suo beneficiario doveva esser titolare di uno statuto legale idoneo per conseguire la cittadinanza. Come è ovvio, ciò è vero solo nella misura in cui l'imperatore intenda rispettare le regole vigenti, quantunque non ne sia vincolato (*supra*, nt. 60).

⁶³ Forse una legge d'età augustea che riformulò il contenuto della *lex Munatia Aemilia* (cosiddetto editto di Rhosos, l. 10: A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, in part. 145 ss.) del 42 a.C. L. PELLECCHI, 'Quae triumviratu iusserat abolevit'. *Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in J.-L. FERRARY, J. SCHEID (a cura di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 431-495, in part. 490 s., ha opportunamente sottolineato che le concessioni imperiali di cittadinanza e di immunità erano verosimilmente autorizzate, anche in età augustea (e, dunque, anche successivamente sulla scorta del meccanismo congegnato dalla clausola VII della cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*), da 'deleghe legislative'.

violare, al contempo, alcun'altra disposizione. Sicché l'espressione '*legitimi cives Romani*', nel passo di Marciano – così come, per converso, nell'editto adrianeo del 119 (AÉ 2012, 1082, AÉ 2013, 2182, AÉ 2013, 2184) – indica quei cittadini divenuti tali a séguito di un procedimento conforme alla disciplina fissata dall'ordine giuridico vigente.

4. *USUS TOGAE* E CITTADINANZA ROMANA.

D. 49.14.32 propone più di un problema. Che l'espressione *usus togae* alluda anche al conferimento della *civitas Romana* è – alla luce di quel che emerge dall'insieme della letteratura romanistica e antichistica – tutt'altro che certo.⁶⁴ In effetti a quanto sembra, almeno per gli *obsides*, la concessione dell'*usus togae* non sarebbe stata di per sé sufficiente a garantire le aspettative e i diritti dei loro *heredes* e a dar corso, perciò, al *beneficium principale*, se non quando gli ostaggi avessero costantemente vissuto come *cives Romani*.

Invero se prima del 90 a.C. la *toga* era l'abito proprio degli Italici oltre che dei Romani e dei Latini, dopo quella data essa assurse a simbolo del possesso della cittadinanza. Di conseguenza al permesso di indossarla si connetteva anche il dovere di attenersi al *decorum* e agli obblighi di ogni cittadino romano.⁶⁵ Marciano ha formalizzato compiutamente questo legame tra *usus togae* e cittadinanza, ma già Plinio il Giovane, agli inizi del secolo precedente, aveva sottolineato che l'*exsilium*, cui conseguiva l'*amissio civitatis*,⁶⁶ faceva necessariamente venir meno il diritto di vestire la *toga* in pubblico.⁶⁷

Plin. min., ep. 4.11.3 *Idem, cum Graeco pallio amictus intrasset (carent enim togae iure, quibus aqua et igni interdictum est), postquam se composuit circumspectitque habitum suum, 'Latine', inquit, 'declamaturus sum'.*

⁶⁴ Cfr., *infra*, ntt. 68 e 73, da un canto l'ipotesi di Ettore De Ruggiero, dall'altro quella, ancor più risalete, di J. Cujacius.

⁶⁵ Così O. BEHREND, *La lex Licinia Mucia de civibus redigendis de 95 a.C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in S. RATTI (éd.), *Antiquité et Citoyenneté. Actes du Colloque International de Besançon 3-5 novembre 1999*, Paris 2002, 32 s. e ntt. 39 e 40. Altri rilievi in A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 232 ss.

⁶⁶ Sull'antica *interdictio aqua et igni*, vd. C. GIOFFREDI, *L'aqua et igni interdictio e il concorso privato alla repressione penale*, in Archivio Penale 3.1, 1947, 426 ss.; ID., *Ancora su l'aqua et igni interdictio*, in SDHI 12, 1946, pp. 191 ss.; V. DEVILLA, *Exilium perpetuum*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, 1, Milano 1953, 295 ss.; C. GIOFFREDI, *Aqua et igni interdictio*, in NNDI 1², Torino 1957, 817, ove ulteriori ragguagli bibliografici; G. CRIFÒ, *Ricerche sull'«exilium» nel periodo repubblicano. Parte prima*, Milano 1961, 1 ss.; ID., *Ricerche sull'«exilium». L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 2, Milano 1962, 229 ss.; ID., *Esilio (Parte Storica)*, in Enc. dir. 15, Milano 1966, 712 ss.; E.L. GRASMÜCK, *Exilium. Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn-München-Wien-Zürich 1978, 62 ss.; G. CRIFÒ, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur. Problemi dell'aqua et igni interdictio*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, Rome-Paris 1984, 481 ss.; L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico «exilium»*, in G. FRANCIOSI (a cura di), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli 1988, 91 ss. *Sulla sostituzione dell'interdictio con la deportatio* vd. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 251 e ntt. 226, 227. La *deportatio*, sanzione con la quale la quale si imponeva al condannato di risiedere coattivamente e in perpetuo *in insulam* (il più delle volte), comportava, inoltre, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni: D. 48.22.6 (Ulp. 9 *de off. proc.*): cfr. ID., *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamasca*, 7, Napoli 2001, 188 ss.

⁶⁷ A. N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny* cit., 281. Cfr. Liv. 34.7.2.

Per Svetonio l'elemento simbolico inerente all'*usus togae* e la sua evidente connessione con l'esercizio stesso del *ius civitatis* convinse Claudio – nonostante la palese stravaganza della sua decisione – a stabilire, in un processo nel quale si controverteva sull'usurpazione dei diritti di cittadinanza, che il *reus* indossasse, a seconda che fosse accusato o fosse difeso, una *toga* o un *pallium*:

Suet. *Claud.* 15.2 *Peregrinitatis reum orta inter aduocatos leui contentione, togatumne an palliatum dicere causam oporteret, quasi aequitatem integram ostentans, mutare habitum saepius et prout accusaretur defenderetur, iussit.*

A suo tempo Ettore De Ruggiero⁶⁸ ricondusse il *ius togae*,⁶⁹ largito dall'imperatore, e, pertanto, l'*usus togae* al modo generale della concessione (*donatio*) della cittadinanza fatta dal «capo dello Stato» al pari della vendita della stessa.⁷⁰ Di conseguenza il rescritto riferito da Marciano – diversamente da quel che ha sostenuto Joel Allen⁷¹ – non alluderebbe a un puro e semplice mutamento di comportamenti e di abitudini. Da un canto non sarebbe vero che la mera integrazione culturale degli ostaggi – attestata, in primo luogo, dall'uso dell'abito proprio dei Romani (la *toga*) – di per sé bastasse per garantirsi la tutela del *ius heredum* e, innanzi tutto, del *ius* dei figli concepiti durante gli anni trascorsi, nell'Urbe o in Italia, in domicilio coatto. Dall'altro, viceversa, occorre riconoscere che contravvenire ai *mores* romani, il non attenersi ai canoni del '*pro cive agere*' o del '*pro cive se gerere*' comportava inevitabilmente la confisca dei beni degli *obsides* al momento della loro morte.

Postuliamo, per ora, che il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero presupponesse che gli ostaggi avessero già ottenuto la cittadinanza, prescrivendo, inoltre, come ulteriore requisito – per dar corso a una piena tutela dei loro diritti e, in particolare, della loro capacità di lasciare eredi – che essi avessero sempre vissuto e agito come *cives Romani*.⁷² Invero occorre subito riconoscere che l'uso, in D. 49.14.32, di una formula come '*ideoque idem ius eis servandum, quod habent, si a legitimis civibus Romanis heredes instituti fuissent*' – che par-

⁶⁸ Cfr. Plin. min. ep. 4.11.3 (*supra*, p. 227): E. DE RUGGIERO, *Il diritto di cittadinanza romana nei primi tempi dell'Impero, Jus originis e Tribus*, Napoli 1867, 1.

⁶⁹ *Il diritto di cittadinanza* cit., 1 nt. 1: «Il *ius togae* largito dall'imperatore (l. 32 D. *de iure fisci* (49,14) e la vendita stessa della *civitas* (Cass. Dio LX,17) si riducono al modo generico della concessione (*donatio*) della medesima fatta dal capo dello Stato».

⁷⁰ Cass. Dio 60.17.5-6 Ἐπειδὴ γὰρ ἐν πᾶσιν ὡς εἶπεν οἱ Ῥωμαῖοι τῶν ξένων προετιμῆντο, πολλοὶ αὐτὴν παρὰ τε αὐτοῦ ἐκείνου ἡτοῦντο καὶ παρὰ τῆς Μεσσαλίνης τῶν τε Καισαρείων ὠνοῦντο· καὶ διὰ τοῦτο μεγάλων τὸ πρῶτον χρημάτων πραθεῖσα, ἔπειθ' οὕτως ὑπὸ τῆς εὐχερείας ἐπευώνισθη ὥστε καὶ λογοποιηθῆναι ὅτι κἂν ὑάλινά τις σκεὺ συντετριμμένα δῶ τινι πολίτης ἔσται. «Infatti, dal momento che i Romani godevano di maggiori diritti rispetto agli stranieri sotto tutti gli aspetti, molti chiedevano la cittadinanza direttamente a Claudio, e molti la compravano da Messalina e dai liberti dell'imperatore. Per questa ragione, sebbene in un primo momento la cittadinanza venisse venduta dietro il pagamento d'ingenti somme, in seguito, a causa della facilità con cui poteva essere ottenuta, il prezzo si abbassò a tal punto che si cominciò a diffondere la diceria secondo cui uno avrebbe potuto diventare cittadino romano dando semplicemente dei cocci di vetro alla persona giusta». Cfr. *Act. Ap.* 22.28: vd., a tal riguardo, con bibl., A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, prefazione di G. RINALDI, Napoli 2017, 37 ss.

⁷¹ J. ALLEN, *Hostages and Hostages-Taking* cit., 160 s. Ma sottoscrive, in fondo, quest'interpretazione del passo anche S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 120.

⁷² Ch. LECRIVAIN, *L'institution des otages* cit., in part. 131 s. Per S. ELBERN, *ibid.*, la romanizzazione degli ostaggi aveva anche conseguenze giuridiche. A chi avesse adottato lo stile di vita romano, si riconosceva il diritto di testare.

rebbe conformarsi allo stile proprio di una finzione – autorizza, al contempo, a sospettare che, senza l'ulteriore intervento di Marco Aurelio e Lucio Vero, le autorità (il *fiscus Caesaris*, i *procuratores hereditatium*, etc.) avrebbero negato agli *obsides*, cui fosse stato concesso l'*usus togae*, lo *status* e i diritti propri dei *cives Romani*. E, a tal riguardo, il confronto con la *tabula Clesiana* e con l'editto di Adriano, poc'anzi richiamato, sembrerebbe deporre a favore di tale conclusione.⁷³

Non è però scontato che queste incertezze, pur trasparendo, debbano dipendere dal fatto che, in assenza dello *status civitatis*, se ne fingesse necessariamente l'esistenza. In altre parole l'artificio del diritto, utilizzato in D. 49.14.32, potrebbe non consistere in una *fiction civitatis*. Si constaterrebbe, piuttosto, l'impiego, per mere esigenze esplicative, di una protasi dell'irrealtà mediante la quale si equiparava lo *status* di chi, ricevuto l'*usus togae Romanae*, si fosse sempre comportato come un *civis*, a quello di quanti fossero divenuti tali in base a un procedimento del tutto conforme alle regole ('*legitimi cives Romani*').⁷⁴ In tal modo i *divi fratres* avrebbero attribuito alla consegna di una *toga* – in un'occasione cerimoniale pubblica (si deve presumere)⁷⁵ – e al permesso di indossarla i medesimi effetti delle forme consuete di conferimento della cittadinanza. Ma tutto questo, comunque, non bastava per tenere i beni degli ostaggi al riparo dal rischio della confisca. Occorreva, al contempo, che la can-

⁷³ Cui, per esempio, pervenne anche J. CUJACIUS, *Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam Editionem dilingetissime exacta. Auctiora atque emendatiora*, Tomus IV. Editio Altera Pratensis, Prato 1860, 329: «(...): *sed ne fallamur, qui acceperunt a Principe usum togae Romanae, non sunt quidem legitimi cives Romani, quia non civitatem, sed togam tantum acceperunt, id est, habitum civis tantum. Toga sola non facit civem: igitur non sunt legitimi cives Romani, sed habentur tantum pro civibus legitimis, et ut, jus togae, ita jus omne civium Romanorum habent, qui ab civibus instituti heredes fuissent. Alii igitur sunt cives legitimi, alii fictitii, qui jus civium non habent, nec tamen sunt cives legitimi, ut qui facti sint naturales, ut vulgo loquimur. Advenae jus civium habent, nec sunt legitimi cives, sed pro civibus habentur (...)*».

⁷⁴ Rinvio, a tal riguardo, alle condivisibili precisazioni formulate da E. Volterra: *supra*, nt. 62. Detto altrimenti, qui (nel caso esposto in D. 49.14.32) non si procedeva dalla falsa supposizione che chi avesse ottenuto l'*usus togae* fosse *civis Romanus*, mentre, in realtà, non lo era (*fiction civitatis*) (così, invece, J. CUJACIUS, *ibid.*), ma si indicava una semplice equivalenza tra coloro i quali avessero ricevuto la cittadinanza, mediante una decisione imperiale non formalizzata nei modi consueti (ma comunque annotata nei registri di uno specifico ufficio: *infra*, nt. 75) – il rituale della consegna di una *toga* e il permesso di indossarla –, e quanti, al contrario, l'avessero ottenuta in base a un procedimento – culminante nell'iscrizione dei nomi dei beneficiari nel *commentarius civitate Romana donatorum* – del tutto aderente alle regole e alle prassi che dovevano essere seguite e fatte rispettare dall'amministrazione imperiale. Sulla finzione in diritto romano fondamentali i contributi di Y. THOMAS, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales* (1995), ora in ID., *Les opérations du droit*, Paris 2011, pp. 133 ss. (= trad. it. Y. THOMAS, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, Macerata 2016 e di E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997; ID., *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur. (Fondamenti arcaici e classici)*, Milano 2009, in part. 108 ss.

⁷⁵ In tal caso – o nei *commentarii diurni*, quantunque questi ultimi (una sorta di «actes du palais»: Suet. *Aug.* 64.2) non abbiano carattere propriamente pubblico (C. MOATTI, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (I^{er} siècle avant-J. - I^{er} siècle après J.-C.)*, Rome-Paris 1993, 68) o in altri *commentarii* (ma, ovviamente, non in quelli *civitate Romana donatorum*, *infra*, nt. 76, perché, altrimenti ci troveremmo innanzi a un procedimento pienamente conforme alle prassi e alle regole) – della decisione del *princeps* sarebbe rimasta comunque qualche traccia. Era dovere del *procurator ab ephemeride* (cfr. CIL III, 536), chiamato così quanto meno in età severiana, conservare e tramandare il ricordo (nei *libri linte*) di ogni evento che riguardasse il *princeps* e la sua famiglia: vd. O. HISCHELD, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten* cit., 324; G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis* cit., 329 s.; ID., *Domestique et Fonctionnaire sous le Haut-Empire romain*, Paris 1974, 135.

celleria imperiale procedesse, per dar pieno corso al *beneficium principale*, a un ulteriore accertamento: un accertamento volto soltanto a chiarire che gli *obsides* ‘ut cives Romani semper egerint’. Il dato preliminare, da appurare in ogni circostanza, era per l'appunto questo.

Qui – a differenza di quel che si riscontra nell'esame della *pro Archia* di Cicerone – l'incertezza forse non verteva – se si accoglie la congettura adesso formulata – sull'esistenza del presupposto cui si correlava anche il *ius civitatis* (nell'esempio proposto da D. 49.14.32 il *beneficium*⁷⁶ dell'*usus togae*, nell'orazione la registrazione del *nomen* di Archia tra i cittadini di Eraclea), ma sul fatto che l'*obses*, gratificato da tale privilegio, se ne fosse realmente giovato, comportandosi come un *civis Romanus*. Eppure – quantunque le situazioni concrete (cui queste due testimonianze, tanto lontane tra loro nel tempo, guardavano) differiscano notevolmente – entrambe alludono alla medesima nozione: quella di *pro cive se gerere* o di *pro cive agere*. Nel 62 a.C., per perseguire la sua strategia difensiva, anche l'oratore la richiama, adoperando, in effetti, un'espressione analoga a quella che si legge nella *tabula Clesiana*:

Cic., *Archia* 5.10-11 *Quae cum ita sunt, quid est quod de eius ciuitate dubitatis, praesertim cum aliis quoque in ciuitatibus fuerit ascriptus? (...) Quid? cum ceteri non modo post ciuitatem datam, sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum municipiorum tabulas inreperunt (...). Sed, quoniam census non ius ciuitatis confirmat ac tantum modo indicat eum, qui sit census, ita se iam tum gessisse pro ciue, hic iis temporibus, quem tu criminari ne ipsius quidem iudicio in ciuium Romanorum iure esse uersatum, et testamentum saepe fecit nostris legibus et adiit hereditates ciuium Romanorum et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo pro consule.*

Cicerone, ricordando la concessione della cittadinanza ('*post civitatem datam*'), allude, verosimilmente, all'estensione generale della *civitas Romana* agli abitanti della penisola italica nell'89 a.C. L'Arpinate fa menzione, inoltre, dell'iscrizione abusiva di alcuni *peregrini* nei municipi italici, comportamento criminoso specifico oggetto della *lex Papia de peregrinis* del 65 a.C.⁷⁷ Come è noto, essere annoverato nei registri dei cittadini di un municipi-

⁷⁶ *Beneficium* che, implicando l'attribuzione della *civitas*, avrebbe dovuto, di conseguenza, comportare, perché il procedimento si perfezionasse, anche l'iscrizione del nome del beneficiario nel *commentarius civitate Romana donatorum*: IAM II = ILMaroc 94, (*Tabula Banasitana*), ll. 19-21 *uxori filiisq(ue) eius ciuitatem Romanam salluo iure gentis dedimus. quod [ut] in commentarios nostros referri / possit explora quae cui[us]q(ue) aeta[ti]s sit et scribe nobis*. Cfr. Plin. min., ep. 10.105 (...) *referri in commentarios meos iussi* (...). A proposito del *commentarius civitate Romana donatorum* si deve tener conto anche di AÉ 1999, 1250, ll. 3-10 *Descriptum et recognitum ex petitione rescripta diplomati id quod infra scriptum est: Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate donatorum diui Augusti et Tiberii Caesaris Augusti et C. Caesaris et diui Claudii et Neronis et Galbae et diuorum Augustorum Vespasiani et Titi et Caesaris Domitiani et diuorum Augustorum Neruae et Traiani Parthici et Traiani Hadriani et Hadriani Antonini Pii* - - - -: vd. R. FREI-STOLBA-H. LIEB, *Un diplôme civil: le fragment de Carnuntum*, in ZPE 143, 2003, 243-254. Quanto ai *diplomata civitatis* cfr. anche Suet., *Cal.* 38.1 *negabat iure ciuitatem Romanam usurpare eos, quorum maiores sibi posterisque eam impetrassent, nisi si filii essent, neque enim intellegi debere posteros ultra hunc gradum; prolataque diuorum Iuli et Augusti diplomata ut uetera et osoleta deflabat; Nero 12.1 exhibuit et naumachiam marina aqua innantibus beluis; item pyrrichas quasdam et numero ephoborum, quibus post editam operam diplomata ciuitatis Romanae singulis optulit*. Sul tema, quando quest'articolo era già in bozza, ho potuto consultare J. PLATSCHEK, *Caligola e i Divorum Iuli et Augusti Diplomata*: Suet., *Cal.* 38.1, in MEP 20, 2017 (ma 2018), 17 ss.

⁷⁷ Cic., *Archia* 10; *Balb.* 52; *off.* 3.11; *Val. Max.* 3.4.5; *Cass. Dio* 37.9. Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 856 ss. Cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, 1912 (1922), r. an. Hildesheim-Zürich-New York 1990², 376. P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano* I. «*Pro cive se gerere*» (acquisto della cittadinanza e iscrizione al censo) (1956), ora in *Scritti cit.*, 2, 207 ss. Vd. inol-

pio equivaleva a essere *civis Romanus*. Per dimostrare la cittadinanza del proprio cliente, l'oratore insistette, in principal modo, su di un argomento: la sua iscrizione nei registri municipali e, in particolare, in quelli di Eraclea. Questa registrazione costituiva il mezzo di prova che avrebbe consentito di verificare lo *status civitatis* del poeta Archia. Purtroppo, però, i registri di Eraclea erano andati distrutti nel corso di un incendio.⁷⁸ Pertanto occorreva accontentarsi, in questa circostanza, della sola testimonianza orale dei magistrati del municipio.⁷⁹ Gli avversari del poeta accusarono Archia di non essersi fatto registrare nelle due ultime operazioni di censimento.⁸⁰ Ma Cicerone controbatté, sottolineando che il poeta, entrambe le volte, si trovava lontano dall'Italia impegnato – in altrettante, distinte circostanze – al fianco di Lucullo come suo collaboratore. Per giunta l'oratore negava all'iscrizione nei ruoli del censimento lo statuto di mezzo idoneo a comprovare il diritto di cittadinanza. Esso, in effetti, indicava soltanto che il censito, così agendo, aveva esercitato i diritti inerenti alla *civitas*. Comunque non sarebbe stato vero, come l'accusatore calunniosamente insinuava, che Archia, con la sua stessa astensione dal censo, avrebbe ammesso di non trovarsi nella condizione giuridica di un *civis Romanus* ('*ita se iam tum gessisse pro cive*'),⁸¹ dal momento che il poeta, già al tempo di quei censimenti, aveva fatto uso del diritto romano e, in particolare, di certe sue istituzioni, comportandosi, dunque, *pro cive*. Aveva redatto il proprio testamento secondo le regole proprie del *ius*; aveva ricevuto le eredità di cittadini romani; era stato segnalato, per decisione del proconsole Licinio Lucullo, tra i meritevoli di una gratificazione dell'*aerarium*.

Le medesime considerazioni – inutile sottolinearlo nuovamente – possono essere formulate a proposito dei rescritti d'età severiana riferiti in C. 7.21, nei quali gli imperatori indicarono i principi del *ius* cui conformarsi in cause che, fatte le debite proporzioni, riproponevano situazioni analoghe a quella che coinvolse Licinio Archia e il suo *patronus* Cicerone.⁸² Stante il venir meno della prassi dei periodici censimenti già nel corso degli ultimi decenni del I secolo d.C.,⁸³ è assolutamente evidente che, agli inizi del III secolo

tre, con ampia discussione della precedente letteratura, F. LUCREZI, *Cicerone in difesa di Archia. Per un'accusa di usurpatio civitatis*, in F. AMARELLI, F. LUCREZI, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli 1997, 19 ss., in part. 25 s. Altra bibl. in F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli 2017, 48 nt. 28.

⁷⁸ Y. THOMAS, «Origine et commune patrie». *Étude de droit public romain* (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.), Rome-Paris 1996, 103 ss.

⁷⁹ Non a caso, circa duecento anni dopo, Marcello – D. 22.3.10 (3 *dig.*) – sulla base di un senatoconsulto di data imprecisabile sosteneva che *census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit*, ossia che i registri del censimento e i registri pubblici avevano più forza dei testimoni.

⁸⁰ In effetti Archia avrebbe potuto, quanto meno nel caso del censimento romano, farsi anche rappresentare: cfr. Varr., *De l.l.* 6.86 (...) *si quis pro se pro altero rationem dari uolet*, (...); Cic., *Att.* 1.18.8.

⁸¹ Cfr. Ascon., *Sch. in Corn.* 1, p. 54 Stangl. Per Cicerone, pertanto, il censimento avrebbe avuto valore unicamente dichiarativo, non costitutivo della cittadinanza ('*census non ius civitatis confirmat*'). L'oratore non intende sostenere che la registrazione da parte dei censori era sostanzialmente indifferente ai fini della sussistenza dello *status civitatis*, ma che, accanto al censimento, esistevano anche altri idonei mezzi di prova della propria condizione di *civis Romanus*. P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano I. «Pro cive se gerere»* cit., 212; G. LURASCHI, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in SDHI 44, 1978, 321 ss.; ID., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in 'Res publica' e 'princeps', Atti Conv. Intern. Di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994, Napoli 1996, 35 ss.

⁸² *Supra*, p. 223.

⁸³ Non esiste, comunque, alcuna buona ragione per concludere che, a partire dalla censura di Vespasiano e di Tito, non esistesse più un censo dei cittadini romani: vd. F. DE MARTINO, *Storia della costitu-*

d.C., le parti in causa, in assenza di una più solida documentazione da esibire,⁸⁴ avrebbero potuto utilizzare – ove si controvertesse sullo *status civitatis* di un individuo comune o di basso rango e non si potesse far valere la prescrizione quinquennale⁸⁵ – i medesimi mezzi di prova indicati, a suo tempo, dall'oratore e, dunque, l'aver redatto il proprio testamento secondo le regole del diritto romano, l'aver ricevuto eredità da cittadini romani e così via.

Facendo ritorno a D. 49.14.32, credo sia opportuno rilevare come, alla luce del confronto con D. 28.1.11 (Ulp. 10 *ad Sab.*) ('[...] *nisi eis permittitur*'), possa concludersi che la cancelleria imperiale procedesse a un'attenta valutazione di ogni singola posizione, distinguendo caso da caso, senza accontentarsi del fatto che l'*obses* avesse eventualmente⁸⁶ già ricevuto la *civitas* o, in alternativa, la mera distinzione onorifica dell'*usus togae*. È probabile, in altre parole, che l'oggetto della verifica consistesse, in primo luogo, nella disamina del comportamento *latro sensu* politico di ogni *obses*. Per quanti erano rimasti, fino alla morte, in domicilio coatto a Roma o in Italia⁸⁷ tutto si risolveva per forza di cose, a meno che non emergessero tracce o prove di contatti con potentati ostili all'Impero, in un atto di *indulgentia* da parte dei *principes*. Viceversa – qualora gli ostaggi avessero fatto ritorno, più o meno a lungo, nella loro *patria* d'origine – si poneva, al di là di ogni ovvia valutazione d'ordine meramente politico, una spinosa questione giuridica.

Per affrontarla in modo adeguato, dovremmo chiederci nuovamente se l'espressione *usus togae* rappresenti una metafora che allude, *tout court*, alla concessione della cittadinanza – quantunque, forse, non del tutto conforme alle prassi amministrative e alle regole stabilite dalle norme –, oppure se essa si limiti a indicare un differente campo di immagini e, in particolare, il punto di avvio di un percorso che potrebbe preludere, a determinate condizioni, a una piena integrazione dell'*obses* nella *civitas*.

Invero la prima soluzione – e mi colloco, in tal modo, nel solco di quel che, a suo tempo, osservò Ettore De Ruggiero⁸⁸ – mi appare la sola condivisibile. A cosa rinvierebbe, altrimenti, la formula *usus togae*? Dovremmo pensare a una sorta di usurpazione giustificata da circostanze eccezionali, tal quale quella che si era prodotta nel caso dei *milites* reclutati nelle coorti pretorie alla fine del regno di Traiano,⁸⁹ o supporre, piuttosto, che agli ostaggi, cui era conferito tale onore (l'*usus togae*), si attribuisse la *civitas Latina*, una posizione, cioè, in qualche modo analoga allo statuto che, secondo alcuni studiosi, era concesso, al momento della *probatio*, agli *equites singulares* e ai *milites classarii* delle flotte misenate e ravennate. In effetti questi ultimi, qualora non ottenessero, al termine del lungo periodo di

zione romana², IV.1, Napoli 1974, 481; *Storia della costituzione romana*² cit., IV.2, 920 s. Per le premesse tardorepubblicane, fondamentale E. LO CASCIO, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età «serviana» alla prima età imperiale*, in MEFRA 113.2, 2001, 565-603.

⁸⁴ Che, in queste circostanze (soprattutto in caso di manumissioni evidentemente) poteva evidentemente mancare: vd. J.F. GARDNER, *Being a Roman Citizen*, London 1993, 186-191.

⁸⁵ *Supra*, p. 223 e nt. 44.

⁸⁶ Se si accede – è ovvio – alla congettura formulata da E. De Ruggiero (*supra*, nt. 68).

⁸⁷ Sulle condizioni di vita degli ostaggi vd. M.R. CIMMA, *Reges socii et amici populi Romani*, Milano 1976, 309; spunti in D.C. BRAUND, *Rome and Friendly King*, New York 1984, 9-17; S. ELBERN, *Geiseln* cit., 112; M.L. CHAUMONT, *Remarques sur la dedicacae d'un monument (ex voto) élevé à Cybèle par la fille d'un roi Tigrane à Falerii Veteres (Civita Castellana)*, in *Anc. Soc.* 23, 1992, 55; B. SCARDIGLI, *Germanische Gefangene und Geiseln in Italien*, in B. e P.G. SCARDIGLI (a cura di), *Germani in Italia*, Roma 1994, 117-150; S. NDIAYE, *Le recours aux otages* cit., 149-165; C. RICCI, *Principes et reges externi* cit., 561 ss.

⁸⁸ *Supra*, p. 228.

⁸⁹ *Supra*, p. 220 ss.

servizio, l'*honestas missio* e i privilegi che vi si riconnettavano (*in primis* la cittadinanza romana), ritornavano, verosimilmente, alla loro condizione originaria di *peregrini* (e sovente, nell'ipotesi della *classis* di Miseno, a quella senza dubbio deteriore di Egizi).⁹⁰ D'altra parte – prescindendo dalla peculiare posizione dei *coloniarii* e dei *Latini* delle comunità premiate con il *ius Latii*, perché nulla proverebbe a tal riguardo⁹¹ – l'esistenza, in età imperiale, di *Latini ingenui*, perfino tra i discendenti di quegli *Iuniani* che non avessero ottenuto la *civitas Romana*, è attestata da alcuni incontrovertibili riscontri testuali.⁹² E però, pur avendola formulata, ritengo che, quantunque non risulti a un primo sguardo del tutto implausibile, siffatta congettura – presa in esame al solo scopo (lo ricordo) di esplorare ogni possibilità – oltre a essere unicamente costruita su altre congetture, sia smentita, considerando il tenore attuale del testo riferito da D. 49.14.32, dalle parole '*accepto usu togae Romanae*', ove proprio l'impiego di quest'aggettivo non credo ammetta soluzioni divergenti rispetto a quella intravista da Ettore De Ruggiero. Rimarrebbe in campo, allora, soltanto l'ipotesi alternativa di una sorta di usurpazione in buona fede,⁹³ giustificata, in fondo, da un atto compiuto dallo stesso imperatore – la consegna di una *toga* e il permesso di indossarla come un *civis Romanus* – non idoneo di per sé, qualora non si perfezionasse il consue-

⁹⁰ Così già T. MOMMSEN, *Schweizer Nachstudien*, in *Hermes* 16, 1881, 458 ss. = ID., *Gesammelte Schriften*, V, Berlin 1908, 402 ss. Decisivi i rilievi di S. PANCIERA, *La condizione giuridica dei classarii (e degli equites singulares) in età imperiale. Stato della questione e prospettive di ricerca* (1984), in ID., *Epigrafia, Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, II, Roma 2006, 1411-1414. A conclusioni sostanzialmente analoghe, nel solco dei rilievi a suo tempo avanzati dal Mommsen, è pervenuta anche B. PFERDEHIRT, *Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 2002, 167-173; per gli *equites singulares*, 175 ss.; a tal riguardo fondamentale, per la definizione del loro *status civitatis* durante il periodo di servizio, F. GROSSO, *Equites Singulares Augusti*, in *Latomus* 25, 1966, 905 ss. Un cenno in S. PERA YEBENES, *Collegia militaria. Asociaciones militares en el Imperio romano*, Madrid 1999 (reedición 2013), 228. Ulteriori ragguagli su questi temi in V. MAROTTA, *Egyptians and Citizenship* cit., in part. 181-190.

⁹¹ Un quadro in D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l'empire*, Paris 2006, 111 ss.

⁹² In primo luogo Sent. 4.9.8 (*Ad senatus consultum Tertullianum*) = PV 4.9.1 = Liebs 4.8.8: *Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa*. INTERPRETATIONE NON EGET. Vd., a tal riguardo, con conclusioni sostanzialmente convergenti su questo specifico punto, P. WEAVER, *Children of Junian Latins*, in B. RAWSON, P. WEAVER (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford 1999, 55 ss. e I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti*, in *KOINONIA* 41, 2017, 461 ss., ove altra lett. Ho rammentato anche questa figura di *Latini* soltanto per indicare come l'insieme degli *status civitatis*, in età imperiale, fosse molto più frammentato di quanto non emerga dalle trattazioni manualistiche. È assolutamente evidente, infine, che le vicende degli ex schiavi, divenuti liberti Iuniani, e dei loro discendenti (*ingenui*) in nessun caso potrebbero essere comparate – a differenza dell'ipotesi degli *equites singulares* e dei *classarii* – con quelle degli *obsides* onorati con la distinzione dell'*usus togae*.

⁹³ Saremmo innanzi, altrimenti, a un autentico crimine: cfr. Epict. *Diss.* 3.24.41 (...) οἱ μὲν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας καταψευδόμενοι κολάζονται πικρῶς, τοὺς δ' οὕτως μεγάλου καὶ σεμνοῦ καταψευδομένους πράγματος καὶ ὀνόματος ἁλώφους ἀπαλλάττεσθαι δεῖ; «Quelli che usurpano la cittadinanza romana sono duramente castigati, e quelli che usurpano una professione e un nome <scil. quello di filosofo> così grande e solenne, bisogna lasciarli andare impuniti?»; Suet., *Claud.* 25.3 *peregrinae conditionis homines uetuit usurpare Romana nomina dumtaxat gentilicia. Ciuitatem Romanam usurpantes in campo Esquilino securi percussit*. Questi due testi sottolineano, entrambi, come l'usurpazione di *status* fosse severamente repressa in età imperiale. Quanto alla *bona fides* nel possesso della *civitas* cfr., *supra*, nt. 31, C. 7.22.2.

to procedimento descritto dall'epistolario pliniano,⁹⁴ a conferire la *civitas*. Nessuno, tuttavia, avrebbe dubitato delle effettive intenzioni del *princeps*, quantunque esse non fossero state espresse in conformità con le regole vigenti, come, in effetti, a suo tempo sottolineava Plinio il Giovane a proposito della nota vicenda dello *iatraleiptēs* Harpocras ('[...] *beneficio tuo legitime frui* [...]').⁹⁵

Viene, infine, quasi spontaneo domandarsi, nel prospettare le conclusioni di quest'indagine, se i dubbi che si propongono sull'effettivo contenuto giuridico del rescritto riferito in D. 49.14.32 non si insinuino, nelle nostre menti, soltanto perché si dà per scontato, che, in epoca antonina, il principio giuridico enunciato da Cicerone nella *Pro Balbo*⁹⁶ – un principio in forza del quale '*duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest: non esse huius civitatis, qui se alii civitati dicarit, potest*'⁹⁷ – ormai non operasse più da tempo. Non è il caso, adesso, di riaprire l'annosa discussione sulla cosiddetta doppia cittadinanza, in età imperiale, prima della *constitutio Antoniniana*. Che, nel corso del principato, ai nuovi *cives*, sovente esponenti delle aristocrazie locali delle *póleis* d'Achaea e dell'Oriente grecofono, si concedesse quel che il Mommsen⁹⁸ definì, a suo tempo, l'*Heimathrecht*, in altre parole il diritto di rivestire magistrature e sacerdozi nella propria comunità d'origine, non vuol dire, però, che si possa parlare, sul piano propriamente giuridico, di doppia cittadinanza, una nozione, a mio giudizio, priva di consistenza anche rispetto ai primi due secoli della nostra era. Quantunque alcuni studiosi pensino il contrario, perfino un cittadino romano natura-

⁹⁴ *Supra*, p. 224 ss.

⁹⁵ Cfr. Plin. min. ep. 10.6.3: *supra*, p. 226.

⁹⁶ Cfr., ovviamente, anche *Caec.* 100.

⁹⁷ Cic., *Balb.* 28 *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest: non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit, potest. Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis uiris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae uidimus accidisse, ut earum civitatum fierent ciues, <cum> hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione uertissent, sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio. Neque enim sine causa de Cn. Publicio Menandro, libertino homine, quem apud maiores legati nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere uoluerunt, ad populum latum <est> ut is Publicius, si domum reuenuisset et inde Romam redisset, ne minus ciuis esset. Multi etiam superiore memoria ciues Romani sua uoluntate, indemnati et incolumes, his rebus relictis alias se in ciuitates contulerunt. Cfr. Cic. orat. 1.182 *Similique in genere, inferiore ordine, si quis apud nos seruisset ex populo foederato seseque liberasset et postea domum reuenuisset, quaesitum est apud maiores nostros, num is ad suos postliminio redisset et amisisset hanc ciuitatem*; D. 49.15.3.3 (Pomp. 37 ad Q. Mucium) *Captiuus autem si a nobis manumissus fuerit et peruenerit ad suos, ita demum postliminio reuersus intellegitur, si malit eos sequi quam in nostra ciuitate manere. Et ideo in Atilio Regulo, quem Carthaginenses Romam miserunt, responsum est non esse eum postliminio reuersum, quia iurauerat Carthaginem reuersurum et non habuerat animum Romae remanendi. Et ideo in quodam interprete Menandro qui posteaquam apud nos manumissus erat, missus est ad suos, non est uisa necessaria lex, quae lata est de illo, ut maneret ciuis Romanus: nam siue animus ei fuisset remanendi apud suos, desineret esse ciuis, siue animus fuisset reuertendi, maneret ciuis, et ideo esset lex superuacua*. Sul testo di Pomponio e sul lemma muciano che esso riferisce cfr. E. STOLFI in J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 342-346, in part. 344 ss. e nt. 522, ove altra lett. su Cic., *Balb.* 28 e orat. 1.182. Su Cic., *Balb.* 28 fondamentale M. GENOVESE, «*Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*» (*Balb.* 11.28): *visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino 2010, 1591 ss.; ID., *Libertas e civitas in Roma antica*, Acireale-Roma 2012, 1591 ss., ove bibl., cui *adde* il contributo di H.M. COTTON citato, *infra*, nt. 99. Qualche spunto sulla *Pro Balbo* anche in C. ANDO, *Roman Social Imagineries. Language and Thought in Contexts of Empire*, Toronto-Buffalo-London 2015, 22-28, 87-97.*

⁹⁸ Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, III.1, Leipzig 1887-1888, 642.

lizzato da poco non avrebbe potuto continuare a far uso del diritto della sua *pólis* d'origine, almeno in ambito matrimoniale, familiare e successorio.⁹⁹ Inoltre, nelle province spagnole d'epoca flavia, la *lex Salpensana* e la *lex Irnitana*, nel conferire la cittadinanza romana a chi avesse ricoperto una magistratura municipale, operavano «nella chiara prospettiva del mu-

⁹⁹ Sovente si invoca, per dimostrare il contrario (cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero romano*, Napoli 1996, 113. ID., *Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Storia di Roma III.1. L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 9 e 24) la cosiddetta *epistula* di Marco Aurelio agli Ateniesi: II. 7-11: "Εκκλητοὶ ἂς ἐποιήσαντο Σ[έν]-[τιος] Ἄτταλος καὶ Κλήμης Κλήμεντος καὶ Κλ. Χρύσιππος | ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ ἀπὸ τοῦ βασιλέως Κλ. Εὐπρά-| ξ[ίδο]υ/ πρὸς Οὐαλέριον Μαμερτεῖνον περιγεγραμ[ο]ν[υ]ται. Μαμερτεῖνος | μὲν οὐ[ν], ἐπεὶ Εὐμολπίδης ὢν οὐδέτερον τ[ὼν] γονέων ἔσχεν ἐκ τοῦ τῶν Κηρύκων γένους, ἐπιδέεται καθ' ὅνπερ | μόνον ἐφέται τὸν τρόπον τοῖς ἐξ[έ]κατέρου τῶν [δύ]-[ο] τούτων μὲν ὢν πρὸς θάτερον μεθίστασθαι· ἀφέζεται τοῦ τῆς | ἱεροκληρυκείας ἐφέισθαι. «Il caso degli appelli presentati da Senzio Attalo, Clemente figlio di Clemente e Claudio Crisippo, avversari di Valerio Mamertino, contro le decisioni del tribunale e dell'arconte re Claudio Euprasside sarà chiuso definitivamente. Mamertino, poiché è un Eumolpide e nessuno dei suoi genitori fa parte della famiglia dei Cerici, manca dell'unico requisito per cui viene concesso ai membri di una di queste due famiglie di passare nell'altra; rinuncerà pertanto ad aspirare alla carica di araldo sacro». Cfr. J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, n. 184, ove una prima bibl. Parrebbe quasi che la doppia cittadinanza avesse ricevuto dalle autorità romane una sorta di riconoscimento di fatto: in effetti norme di diritto attico furono applicate, in questo caso, in un processo avente quali protagonisti *cives Romani* e ateniesi allo stesso tempo (M. TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, in MEFRA 103, 1991, 703-733). Ma (lo ribadisco) un cittadino romano, ancorché naturalizzato da poco, avrebbe potuto e dovuto far riferimento al diritto della sua *pólis* d'origine, in ambito matrimoniale o familiare, solo quando, come nelle ipotesi contemplate dalla cosiddetta lettera di Marco Aurelio agli Ateniesi, esso disciplinava l'assunzione di certi sacerdoti (o – mi sembra più che plausibile – certe magistrature o certi *munera*). Non di meno – e lo conferma Pausan. *Descriptio Graeciae* 8.43.5 – qualora Antonino Pio non fosse intervenuto, anche il neo-cittadino romano, che avesse voluto lasciare i propri beni a un figlio rimasto greco, non avrebbe trovato alcun modo per farlo: cfr. V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in Archivio Giuridico 236 3-4, 2016, 461 ss., in part. 474-486.; A. BESSON, *Fifty Years before the Antonine Constitution: Access to Roman Citizenship and Exclusive Rights*, in L. CECCHET, A. BUSETTO (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World* cit., 199-220, in part. 212 ss. Sui conflitti tra norme, in primo luogo nelle giurisdizioni provinciali romane, e dunque, in ultima analisi, sulla nozione di doppia cittadinanza, elementi interessanti fornisce l'esame dell'epistolario ciceroniano (vd., in particolare *fam.* 13.30, 13.19): cfr., a tal riguardo, H.M. COTTON, *The Evolution of the so-called Provincial Law, or. Cicero's Letters of Recommendation and Private International Law in the Roman World*, in G. DE KLEIJN, S. BENOIST (eds.), *Integration in Rome and in Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Lille, June 23-25, 2011) vol. 17, Leiden-Boston 2014, 43 ss., in part. 50 ss., nonché EAD., *The Role of Cicero's Letters of Recommendation: 'Iustitia versus Gratia'*, in Hermes 114, 1986, 443-460. Occorre, però, riconoscere, sulla scorta di quanto aveva già posto in evidenza V. ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero Romano* (1950), ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1977, 159-181, in part. 163, nt. 1, che il caso di C. Maenius Gemellus (*fam.* 13.19.2) non produce alcuna prova a sostegno dell'esistenza della nozione di doppia cittadinanza. Anzi esso fornisce una serie di indizi tutti, nessuno escluso, di segno contrario. In questa lettera a Servio Sulpicio Rufo, a quel tempo proconsole di Acaia (46 a.C.), Cicerone raccomanda al giurista un giovane *quem C. Maenius Gemellus, meus cliens, cum in calamitate exilii sui Patrensis civis factus esset, Patrensiū legibus adoptauit*. Scopo della raccomandazione è *'ut eius ipsius hereditatis ius causamque (scil. Servius) tuea<tur>'*. In effetti, ritornando *civis* dopo l'esilio, Gemello aveva perduto, alla luce delle regole dell'ordine giuridico romano, la cittadinanza acquisita di Patraso: di conseguenza veniva meno anche l'adozione compiuta secondo la legge di una città straniera e in persona di un giovane *peregrinus*. Vincenzo Arangio-Ruiz opportunamente sottolineava, a tal riguardo, che si può dubitare che la grande abilità di Servio bastasse a venire a capo di una situazione così complessa.

tamento della cittadinanza e non del sommarsi della nuova alla precedente». Sicché, per garantire «la perdurante titolarità» della *manus*, del *mancipium*, della *patria potestas* e dei diritti di patronato sui propri liberti, tutti rapporti regolati, fino a quel momento, *iure Latino*, questi statuti sancirono, mediante l'impiego di una finzione (*'si civitati mutati mutatae non essent'*), che essi «si perpetuavano in capo ai neocittadini». ¹⁰⁰

Pertanto nulla vieta di concludere che il principio giuridico enunciato in *Balb.* 28 fosse ancora vigente in età antonina e severiana, a maggior ragione – inutile sottolinearlo – nel caso di individui appartenenti a *gentes* o comunità ancora, almeno in parte, estranee al sistema imperiale romano. ¹⁰¹ Di conseguenza quegli *obsides* che – ottenuta la *civitas* (quantunque in maniera difforme dalle procedure usualmente seguite, come appunto accadeva nell'ipotesi dell'*usus togae*) – avessero esplicitamente dichiarato un'altra appartenenza civica o avessero tenuto comportamenti dissonanti dallo stile di vita di un cittadino, oppure avessero, addirittura, compiuto atti contrari ai doveri politici o militari di un Romano, manifestando così la chiara volontà di dismettere tale *civitas*, l'avrebbero senz'altro persa, assieme, ovviamente, a ogni diritto posto a salvaguardia delle proprie disposizioni testamentarie. In tale circostanza – quella dell'*hostis rei publicae*, del *proditor* o del *perduellis* – quest'effetto ablativo sarebbe stato prioritariamente determinato, prima ancora che dalla volontà di chi rinunciava alla *civitas*, da una decisione imperiale conforme al supremo interesse della *res publica*. ¹⁰²

5. CONCLUSIONI.

Ma, se si abbandona il piano della storia del diritto e si fa ritorno, per un momento, a quello della storia politico-sociale, occorre riconoscere che – nel solco di una tradizione di studi che risale fino a Charles Leclercq e ad André Aymard – Joel Allen coglie un dato di fondamentale rilievo. In effetti i governanti romani, nella repubblica come nel principato, avevano il preciso interesse di trattare con ogni riguardo gli ostaggi e, in particolare, i figli dei Re e gli altri membri delle famiglie più ragguardevoli di una certa comunità, così da infondere loro le proprie idee e i propri costumi, sino al punto di trasformarli, talvolta, in docili strumenti della politica imperiale. Nella prima metà del II secolo a.C. Perseo riuscì a ottenere dal padre Filippo V la condanna di suo fratello Demetrio, indicandolo come agente e spia di Roma. ¹⁰³ In qualche occasione anche i figli dei Re dei Parti assunsero, come propri, i costumi romani. In effetti, in età tiberiana, una parte almeno della nobiltà partica prese a pretesto, per sbarazzarsi di Vonone e rimpiazzarlo con Artabano – un esponente, quest'ultimo, di un ramo cadetto della dinastia arsacide –, la sua antica condizione di *obses*. ¹⁰⁴ In tal modo la presa

¹⁰⁰ Così, puntualmente, M. GENOVESE, «*Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*» (*Balb.* 11.28) cit., 1631 ss., in part. 1635 s., richiamando i *capita* XXII e XXXIII della *lex Irnitana*.

¹⁰¹ Cfr., per questa nozione, F. GRELLE, *Le relazioni internazionali dei Romani* (1970), ora in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, Roma 2005, 128; *Città e trattati nel sistema imperiale romano* (1990), ora in ID., *Diritto e società* cit., 313 ss.

¹⁰² Già Cicerone, del resto, giustificò quel provvedimento del senato che, per reprimere un *tumultus*, mise al bando alcuni cittadini in quanto *hostes rei publicae*, privandoli così di ogni garanzia inerente alla condizione di *cives Romani*: *Cat.* 4.5.10.

¹⁰³ Liv. 33.13.14-15, 30.10; Diod. 28.15.1; App., *Mak.* 9.2; Plut., *Flamin.* 9. Ch. LECLERCQ, *L'institution des otages* cit., 115-139; A. AYMARD, *Les Otages barbares* cit., 141; S. ELBERN, *Geiseln in Rom* cit., 106 e nt. 63; J. ALLEN, *Hostages and Hostage-Taking* cit., 2 s.

¹⁰⁴ *Ios.*, *Ant. Iud.* 18.2.4 [46] *πρεσβεύσαντες δὲ εἰς Ῥώμην ἡτοῦντο βασιλεῖα τῶν ὀμηρεόντων, καὶ πέμπεται Βονώνης προκριθεὶς τῶν ἀδελφῶν: ἐδόκει γὰρ χωρεῖν τὴν τύχην, ἣν αὐτῷ δύο μέγιστα τῶν*

d'ostaggi, nelle strategie egemoniche dell'Impero, si trasformò in un meccanismo di creazione di nuovi cittadini. Non si può negare che i Romani coltivassero quel che noi definiamo 'imperialismo culturale' o, da qualche tempo – con un fortunato anglicismo in uso nella lingua tecnica della teoria delle relazioni internazionali – *soft power*. Gli obiettivi perseguiti dal senato e dai *principes*, nei loro rapporti con le *gentes externae*, furono, perciò, non soltanto le ricchezze, le terre e la forza-lavoro dei nuovi territori da assoggettare o da egemonizzare, ma anche 'le menti e i cuori' dei loro abitanti, in primo luogo quelli dei più giovani esponenti delle *élites* locali.¹⁰⁵

ὑπὸ τὸν ἥλιον ἡγεμονία προσέφερον, ἰδία καὶ ἀλλοτρία. [47] ταχεῖα δ' ἀνατροπὴ τοὺς βαρβάρους ὕπεισιν ἅτε καὶ φύσει σφαλεροὺς ὄντας πρὸς τε τὴν ἀναξιοπάθειαν, ἀνδραπόδῳ γὰρ ἀλλοτρίῳ ποιήσιν τὸ προστασσόμενον ἡξίου, τὴν ὁμηρίαν ἀντὶ δουλείας ὀνομάζοντες, καὶ τῆς ἐπικλήσεως τὴν ἀδοξίαν: οὐ γὰρ ἂν πολέμου δικαίῳ δεδόσθαι τὸν βασιλευσόντα Πάρθοις, ἀλλὰ, δὲ τῷ παντὶ χεῖρον, εἰρήνης ὕβρει. (...) [51] (...) μηχανὴ δ' ἦν ἑτέρας βασιλείας οὐδεμία, καὶ γὰρ οἱ περὶ Νιφάτην δυνατοὶ τῶν Ἀρμενίων Ἀρταβάνῳ προστίθενται, [52] παραδίδωσιν αὐτὸν Σιλανῷ τῷ τῆς Συρίας στρατηγῷ. κάκεῖνος μὲν κατὰ αἰδῶ τῆς ἐν Ῥώμῃ κομιδῆς ἐν Συρίᾳ παρεφύλασσετο. «Quando l'ambasciata giunse a Roma chiese uno degli ostaggi per loro re; fu scelto Vonone a preferenza dei suoi fratelli; e si mandò lui. In quanto egli parve degno della fortuna che gli offrivano i due più grandi imperi sotto il sole, uno il loro e l'altro straniero. Ma un veloce rovescio di sentimenti intaccò i Barbari che sono di indole disdegnosa, quando videro l'indegnità che dovevano inghiottire; poiché non volevano tollerare l'obbedienza a uno che era stato schiavo di un forestiero, termine che usavano in luogo di ostaggio, non vollero quindi sopportare l'obbrobrio trasmesso dall'epiteto. Poiché, dicevano, non era stato dato ai Parti come Re per verdetto di guerra, ma, molto peggio, in tempo di pace con un'offesa alla loro dignità. (...) (...) Non avendo alcun mezzo per assicurarsi il trono, perché gli abitanti lungo il Nifate che erano i popoli più valorosi dell'Armenia si erano uniti ad Artabano, Vonone si consegnò a Silano governatore della Siria; Vonone restò rifugiato in Siria per deferenza alla sua educazione in Roma». Su tutta questa complessa vicenda vd. E. DABROWA, *Les premiers "otages" parthes à Rome* cit., in part. 64 s., ove si sottolinea che, quanto meno alla luce della testimonianza di Giuseppe, l'invio a Roma dei quattro figli di Fraatès IV (Seraspadanès, Rhodaspès, Fraatès e Vononès), delle loro mogli e dei loro rispettivi figli fu interamente benevola, determinata, cioè, più che dalle pressioni romane, dalle pressanti richieste della moglie Thea Mousa (una schiava romana che Augusto aveva donato al Re nel 20 a.C.) decisa a garantire il trono al proprio figlio Fraatacès. A proposito di questi complessi giochi politici interessante anche la vicenda sulla quale si sofferma Tac., *Ann.* 14.25.1-14-26.

¹⁰⁵ Alcune iscrizioni dell'età del principato tramandano probabilmente il ricordo di questi nuovi Romani giunti in Italia o nell'Urbe come ostaggi: CIL VI, 2608 = ILS 846 = AE 2010, 67 (10 a.C.-20 d.C. ca.) *Sitalces divi / Augusti / oP>ses Thracum // Iulia Phyllis / soror eius*. Sitalces era un principe tracio, forse della famiglia degli Odrysae. Non si può, però, neppure respingere *a priori* l'ipotesi di C. RICCI, *Principes e reges* cit., 564-566, secondo la quale Sitalce sarebbe stato ridotto in schiavitù: sicché, dopo *Augusti*, dovrebbe leggersi *servus*. È vero che per gli schiavi imperiali si adoperava soprattutto l'espressione *Caes. ser.* e non *Aug. ser.*, ma anche quest'ultimo uso è attestato. Più ambigua la testimonianza di CIL VI, 1799 = ILS 842 *Seraspadanes Phraatis / Arsacis regum regis f(i)lius / Parthus / Rhodaspes Phraatis / Arsacis regum regis f(i)lius* / *Parthus*: vd., *supra*, nt. 104. Non parrebbe proprio che, nel caso di CIL III, 3224, l'ostaggio, di cui l'iscrizione fa menzione, abbia ricevuto la cittadinanza romana: CIL III, 3224 *[S]cemaes(?) Liccav[i] / f(i)lius Amantinus ho[b]ses(!) a<n>M>norum dec[e]m gente Undius / centuria secundae in flumen per(i)t Hemona posuere Liccaus patelr Lorigus et Licalios cognati*. Cfr., inoltre, J. ALLEN, *Hostages* cit., 161 nt. 46.

